

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

643^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-VIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-23

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*..... 25-33

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* 35-72

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		Variazioni	Pag. 22
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 2 LUGLIO 1999 ...	23
GOVERNO		<i>ALLEGATO A</i>	
Conferimento di incarico a Ministro senza portafoglio e delega di compiti a Ministro ...	1	DISEGNO DI LEGGE N. 4038:	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	Articolo unico del disegno di legge di conversione	25
DISEGNI DI LEGGE		Decreto-legge:	
Seguito della discussione:		Articolo 3 ed emendamenti	25
<i>(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Relazione orale):</i>		<i>ALLEGATO B</i>	
FUMAGALLI CARULLI (<i>Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa</i>)	2	GRUPPI PARLAMENTARI	
CALVI (<i>Dem. Sin.-L'Ulivo</i>), relatore	4	Composizione	35
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	6, 8, 18	COMMISSIONI PERMANENTI	
CÒ (<i>Misto-RCP</i>)	9	Ufficio di Presidenza	35
PETTINATO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	9, 10	GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE	
VALENTINO (<i>AN</i>)	11	Presentazione di relazioni	35
PERA (<i>Forza Italia</i>)	12, 13, 14 e passim	DISEGNI DI LEGGE	
CIRAMI (<i>UDeuR</i>)	17	Trasmissione dalla Camera dei deputati ..	35
CALLEGARO (<i>CCD</i>)	17, 18	Annunzio di presentazione	35
GASPERINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>)	18	Nuova assegnazione	36
NOVI (<i>Forza Italia</i>)	19, 20	Presentazione di relazioni	36
Verifiche del numero legale	19, 20, 21	GOVERNO	
GRUPPI PARLAMENTARI		Richieste di parere su documenti	36
Elezione di Presidente	21	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
DISEGNI DI LEGGE		Annunzio	22
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4038:		Mozioni	37
NOVI (<i>Forza Italia</i>)	21		
Verifica del numero legale	21		

Interpellanze	Pag. 39	AVVISO DI RETTIFICA	Pag. 72
Interrogazioni	45		
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	71		
Ritiro di mozioni	72		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. Fornisce ulteriori comunicazioni all'Assemblea. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Relazione orale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberal-democratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-II Centro.

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

FUMAGALLI CARULLI (*RI-LI-PE*). Suscitano imbarazzo alcune delle argomentazioni a favore o contro l'immediata operatività dell'incompatibilità tra GIP e GUP, formulate rispettivamente dai senatori Pera e Fassone. Pertanto il suo Gruppo si asterrà su entrambi gli emendamenti, preferendo la soluzione prospettata dal senatore Pettinato, in quanto traduce in legge la giurisprudenza della Corte costituzionale.

CALVI, *relatore*. Si rimette all'Assemblea per il 3.1 e per i subemendamenti 3.1/1 e 3.1/2, nonché per il 3.2. È favorevole al 3.50 (Nuovo testo), al 3.4, al 3.5, al 3.6, al 3.7 e al 3.0.100 e contrario al 3.51, al 3.52, al 3.53, al 3.55, al 3.3 e al 3.0.50.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Richiama le successive soluzioni ipotizzate per il regime transitorio, ribadisce il parere favorevole del Governo alla proposta del senatore Pettinato, limitatamente alla sostituzione dell'articolo 34 del codice penale di rito, ma non alla prima parte. Concorda con il relatore per i restanti emendamenti.

CÒ (*Misto-RCP*). A nome dei senatori di Rifondazione comunista del Gruppo Misto, annuncia il voto favorevole al 3.1/1.

PETTINATO (*Verdi*). Ribadendo il disagio per le ripercussioni di vicende esterne sull'elaborazione di una novella del codice di procedura penale e richiamate le diverse pronunce della Corte costituzionale, dichiara il voto contrario del suo Gruppo al 3.1/1, pur essendo ciascun componente libero di pronunciarsi secondo coscienza.

VALENTINO (*AN*). È mortificante per la magistratura ritenere che il cambio di un giudice sia sufficiente a produrre effetti negativi su procedimenti in corso. Voterà contro il 3.1/1 che, se approvato, provocherà disparità di trattamento in tema di garanzie per i cittadini. (*Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni*).

PERA (*FI*). L'emendamento 3.1/1 in realtà sottoporrà migliaia di cittadini al giudizio di un GUP non imparziale. Nonostante la presentazione di ben cinque emendamenti alternativi in grado di salvaguardare le garanzie individuali, evitare la pressione di fattori esterni e garantire efficienza agli uffici giudiziari, la maggioranza e il Governo hanno inteso insistere su una formulazione che, vulnerando il principio fondamentale dell'imparzialità del giudice, mette la parola fine alla riforma sul giusto processo ed annulla il clima favorevole creatosi intorno ad una possibile ripresa del cammino delle riforme istituzionali. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. Poiché il senatore Pera si dilunga su considerazioni che non riguardano l'emendamento in votazione, gli toglie la parola.

CIRAMI (*UDeuR*). A titolo personale, dichiara il voto contrario al 3.1/1, non riscontrando elementi tali da giustificare il mutamento di opinione della maggioranza e del Governo rispetto a quanto concordato in Commissione. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

CALLEGARO (*CCD*). Voterà contro l'emendamento, che, in nome di interessi e pressioni contingenti, sacrifica un principio irrinunciabile su cui Commissione e Governo avevano unanimemente concordato. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN*).

GASPERINI (*LNPI*). Una volta statuito il principio di incompatibilità tra GIP e GUP, figlio di una cultura del sospetto derivante da sfiducia nei confronti di magistrati politicizzati, esso non può che entrare in vigore contemporaneamente per tutti i cittadini. Da qui il voto contrario del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi LNPI, FI e AN*).

NOVI (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti. (*Applausi dal Gruppo FI*). Avverte che, se necessario, l'esame del provvedimento proseguirà anche nella seduta di domani.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,13.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.1/1.

NOVI (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende di nuovo la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,38.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione del 3.1/1.

PERA (*FI*). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende ancora la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,01.

Gruppi parlamentari, elezioni del Presidente

PRESIDENTE. Comunica all'Assemblea che il Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo ha eletto presidente il senatore Angius, cui rivolge le proprie felicitazioni. (*Applausi dal Gruppo DS. Molte congratulazioni*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4038

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 3.1/1.

NOVI (*FI*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 19,03, è ripresa alle ore 19,26.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune modifiche al calendario dei lavori della prossima settimana. (*v. Resoconto stenografico*).

MANCONI, *segretario*. Dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 2 luglio 1999. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,28.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Contestabile, Cortelloni, De Luca Michele, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Giaretta, Lauria Michele, Leone, Loiero, Martelli, Miglio, Monticone, Occhipinti, Palumbo, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Salvato, per presenziare all'esecuzione della «Messa da requiem» di Verdi diretta dal Maestro Muti; Loreto, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bedin, Bianco, Bucci, Murineddu, Piatti, Preda, Reccia e Scivolletto, per attività della Commissione permanente agricoltura.

Governo, conferimento di incarico a Ministro senza portafoglio e delega di compiti a Ministro

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 30 giugno 1999

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che con mio decreto in data odierna, sentito il Consiglio dei ministri, ho conferito al Ministro senza portafoglio

glio onorevole dottor Antonio Maccanico, deputato al parlamento, l'incarico per le riforme istituzionali, a norma dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Inoltre, con la medesima procedura, ho delegato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale senatore professor Cesare Salvi, senatore della Repubblica, particolari compiti in materia di occupazione nel Mezzogiorno e nelle aree depresse.

f.to Massimo D'Alema».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4038) Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4038. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Ricordo che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo dunque l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, iniziato nella seduta antimeridiana.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, non nascondo di sentirmi in una condizione di grande imbarazzo di fronte agli emendamenti relativi alla cosiddetta incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare (Gup) da parte di chi sia stato Gip; non perché non consideri fondata, e quindi da eliminare, l'incompatibilità stessa, ma per il modo in cui il problema è stato posto negli emendamenti oggi in votazione sotto il profilo letterale e, soprattutto, per le argomentazioni che sono state utilizzate qui questa mattina per illustrarli.

Mi riferisco, in particolare, agli interventi di due autorevoli e stimabili colleghi, il senatore Pera e il senatore Fassone. Sono stati interventi miranti entrambi, in un certo senso, a introdurre norme fotografica, sia pure di segno opposto – l'una a favore, l'altra contro – in riferimento a un caso specifico, quello delle indagini relative ad un collega parlamentare di Forza Italia. Nessuno ha osato pronunciare questo cognome, ma tutti hanno ben compreso che dietro la foga oratoria del senatore Pera c'era questo caso, c'è questo caso. La sua foga sarebbe stata certamente inferiore se la soppressione che egli chiede nel suo emendamento non avesse direttamente toccato un collega di partito.

D'altra parte, anche il senatore Fassone ha usato dovizia di argomentazioni per chiedere che l'incompatibilità non si applichi ai processi in corso, mosso non solo dalla giusta preoccupazione – che condivido – che non venga caducata una messe ingente di indagini e di processi (qualcuno dice 1.000, altri 600 ed altri ancora 200; spero che il relatore nella replica precisi questo dato), ma anche dalla foga determinata soprattutto dal fatto che uno di questi processi ha come imputato un parlamentare di Forza Italia.

Molte argomentazioni svolte sia dal senatore Pera sia dal senatore Fassone sono giuridicamente ineccepibili, ma non tutte; anzi, alcune sono inutilmente irritanti. Che c'entra – mi rivolgo al senatore Pera – minacciare l'interruzione del cammino delle riforme se non sarà accolto il suo emendamento? Ma il punto non è questo, è un altro, e cioè che la filigrana ben visibile di entrambe le argomentazioni è unica ed è il caso giudiziario di un imputato eccellente. Ciò crea in me – e forse anche in altri colleghi – un disagio molto forte.

Per chi ha a cuore la costruzione e la conservazione dello Stato di diritto non può non valere un'antica osservazione che in pieno Settecento fece D'Alembert, cioè che la legge è tale se non ama e non odia. Ebbene, di questi due emendamenti, uno ama e l'altro odia. Per queste ragioni non posso essere d'accordo né con l'uno né con l'altro. Non credo che possiamo introdurre norme fotografica di questo genere. Personalmente, non condivido né l'una né l'altra.

Ben diversa, invece, è la posizione espressa dal senatore Pettinato nel suo emendamento. In esso si pone il problema in termini più corretti: si traduce in legge la giurisprudenza della Corte costituzionale, come era doveroso fare, cioè si introduce una norma che i giuristi dicono essere a regime e che modifica non solo i processi in corso, ma anche e soprattutto quelli che verranno celebrati. Questa posizione è stata già illustrata, oltre che dal senatore Pettinato, anche dal senatore Senese e pertanto non mi dilungherò ad entrare nei particolari.

Anche nell'emendamento del senatore Pettinato, tuttavia, c'è una parte che contiene norme fotografica a favore del parlamentare di Forza Italia e chiedo che sia stralciata dall'emendamento, proprio perché comporterebbe quell'effetto che a mio avviso rende inopportuna la modifica legislativa.

Qualcuno forse dirà che in questo modo si scarica sulla magistratura una mancata scelta del Parlamento, perché se noi non decidiamo sarà poi il magistrato che, nell'interpretazione della legge, dovrà dire se l'in-

compatibilità si applica o meno anche ai processi in corso. E sarà così, sarà il magistrato a decidere se l'incompatibilità si applica solo ai futuri processi e non a quelli ancora in corso. È vero che non bisogna incrementare il ruolo di supplenza dei magistrati, ma se c'è un caso nel quale è opportuno che la decisione sia rimessa alla magistratura, è proprio quello nel quale il Parlamento si trova in una situazione di forte imbarazzo, poiché la legge che sta per approvare è a favore o contro una persona appartenente al Parlamento stesso.

Per queste ragioni dichiaro già fin d'ora che mi asterrò dalla votazione degli emendamenti 3.1/1 e 3.1/2. Non voterò contro, poiché ci sono anche argomenti tecnicamente fondati per l'uno e per l'altro, ma mi asterrò. Spero, invece, che possa passare l'emendamento del collega Pettinato, possibilmente depurato da quella parte di norme fotografica che anch'esso contiene.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, credo di aver già espresso un parziale orientamento sia nella relazione che nella replica che questa mattina ho avuto occasione di svolgere.

Nell'esprimere i pareri in relazione ai singoli emendamenti presentati, ritengo di dover fare una brevissima premessa, proprio perché da essa poi conseguiranno gli stessi pareri che illustrerò in modo assai sintetico.

Indubbiamente l'articolo 3 è il cuore di questo provvedimento ed è proprio su di esso che si gioca, in fondo, la possibilità di fare un passo in avanti per l'attuazione delle disposizioni sul giudice unico. Vorrei partire, sia pure in modo sintetico, dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. Vedete ragione il senatore Senese, allorché ha osservato questa mattina che ci troviamo di fronte ad un'innovazione così radicale e, debbo dire, anche così poco ragionevole ed irrazionale. Infatti, questa separazione così netta tra il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare creerà indubbiamente dei profondi disagi soprattutto nei centri minori, nei quali sarà sufficiente che uno dei due abbia avuto in qualche modo contatto con il fascicolo processuale per renderlo incompatibile e, quindi, per creare veramente una situazione di disagio processuale.

Credo anche che la lunga discussione svoltasi ieri ed oggi sia servita in qualche modo a compiere un vero e deciso passo in avanti nella soluzione dei problemi che abbiamo avuto. Vorrei uscire per un attimo, nell'esprimere poi i pareri che saranno oggettivi, da quella che mi è apparsa in un certo senso una stretta insopportabile di questa discussione. La collega intervenuta poco fa ha ricordato che siamo di fronte a norme fotografica, ad un tentativo di individuare in qualche modo un singolo processo, o un gruppo di processi, per favorirli o meno. Sono convinto, però, che non sia così. Ritengo, infatti, che nessuno di noi possa muoversi in una direzione così poco auspicabile e che bisogna trovare un punto di riferimento certo e sicuro per andare avanti.

Ebbene, a mio giudizio, se riflettiamo sugli emendamenti al nostro esame, possiamo trovare la composizione, sia pure faticosa, che a regime consenta di trovare quelle soluzioni che tutti auspichiamo per eliminare l'irragionevole formulazione dell'articolo 171 e, nel contempo, per non creare problemi al percorso ordinario della nostra giustizia.

Dopo aver detto questo, signor Presidente, esprimo i seguenti pareri sugli emendamenti presentati. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1/1, ho ascoltato con estrema attenzione la lucidissima riflessione del senatore Fassone; pur tuttavia, per ragioni di coerenza formale che attengono al ruolo istituzionale che ho avuto in qualità di relatore non soltanto qui, ma anche in Commissione, sottolineando appunto la lucidità e la correttezza dell'intervento del senatore Fassone, sarei però dell'opinione di rimettermi all'Aula. Analoga considerazione, anzi a maggior ragione, devo svolgere riguardo all'emendamento 3.1 della Commissione che, in qualche modo, è stato la causa di una serie di controversie e di una dia triba assai accentuata; pertanto, ritengo di dovermi rimettere all'Aula sia per l'emendamento 3.1/1 che per il 3.1.

Mi rimetto inoltre all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 3.1/2 che è connesso a quello della Commissione, mentre un discorso diverso va fatto per l'emendamento 3.50 (Nuovo testo) del senatore Pettinato. Credo di dover e poter esprimere su tale proposta emendativa un parere ampiamente favorevole perché, non soltanto recependo le indicazioni della Corte costituzionale (ma anzi andando oltre quelle indicazioni e seguendo il percorso che la Corte aveva indicato), in realtà contiene quelle ipotesi di incompatibilità e quindi - a mio avviso - rende più plausibile la possibilità di incompatibilità di Gip e Gup soltanto nelle ipotesi indicate nelle lettere a), b), c) e d) dell'emendamento.

Un problema sorge però relativamente al primo capoverso, dove si dice «*Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis*». Per come è formulata tale proposta emendativa, dovrei chiedere al Presidente di separare, in qualche modo, i due capoversi e, in tal caso, esprimerei parere favorevole per il secondo e contrario per il primo. Pur tuttavia vorrei far osservare che, qualora dovesse essere accolto l'emendamento 3.1/1, si produrrebbe non tanto un'inammissibilità di questo primo capoverso dell'emendamento 3.50 (Nuovo testo), quanto un assorbimento di esso nell'emendamento 3.1/1, il quale sostituirebbe l'emendamento della Commissione che salva però la prima parte, in cui si legge: «*Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis*»; a questo punto esso rimarrebbe assorbito e, pertanto, esprimerei parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.51, 3.52 e 3.53. Sull'emendamento 3.2 mi rimetto all'Aula per le ragioni che ho prima accennato, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.55 e 3.3. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, presentati dalla Commissione, vorrei ricordare che essi sono correzioni meramente formali per rendere più coerente e chiaro il testo, senza incidere minimamente nel merito dei problemi. Si tratta di questioni, ripeto, puramente formali ed essendo stati questi emendamenti presentati dalla Commissione esprimo su di essi parere favorevole.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 3.0.50 e ovviamente favorevole sul 3.0.100 del relatore. Mi si consenta soltanto di far presente che l'emendamento incide sull'identificazione del *dies a quo* per il computo del termine biennale entro il quale, a mente del comma 4 dell'articolo 1 della legge di delegazione 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è abilitato ad emanare disposizioni correttive del decreto legislativo recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, *dies a quo* che viene individuato nella data di efficacia anziché in quella di entrata in vigore del decreto. È chiaro (basta rileggere così come verrà formulato il testo al termine), che la finalità è quella di evitare il drastico assottigliamento del periodo di concreta sperimentazione della riforma.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, io credo che gli interventi che hanno preceduto l'espressione dei pareri da parte del relatore e, adesso, da parte del Governo, dimostrino, visto il loro numero ma anche la ricchezza di argomentazioni che hanno portato, che in questa vicenda, come in tante altre, l'aspetto della normativa transitoria – il quale, a voler seguire il senso della parola, potrebbe apparire, appunto perché legato alla transitorietà, di secondaria importanza – in talune occasioni, specie in tema di riforme sulla giustizia, assume invece – e l'odierno dibattito lo conferma – connotati che vanno assai al di là della nozione di transitorietà.

Questa è, direi, quasi prassi corrente, per la semplice ragione – è pressoché inutile ribadirlo – che ogni intervento sulla giustizia interviene su un treno in corsa e, di conseguenza, qualunque innovazione deve fare i conti con gli effetti che su questo treno è destinata a cagionare. Ecco perché non ci dobbiamo stupire affatto che un problema di normativa transitoria abbia occupato per ore e con intensa partecipazione il nostro odierno dibattito.

Questo aspetto del problema, cioè una risposta all'impatto che poteva avere, in particolare, la nuova incompatibilità tra Gip e Gup voluta nella legge delega dal Parlamento, attuata dal Governo con l'articolo 171, più volte ricordato, del decreto legislativo n. 58 del 1998, aveva preoccupato anche il Governo; tant'è vero che nel decreto-legge – (un cenno vi è stato fatto quasi da tutti gli intervenuti) il Governo, ponendosi questo problema, immaginò una soluzione. Altre sono venute fuori successivamente e nessuna, credo, nell'animo di chi, con convinzione certamente, la propone, suscita sensazioni da depositario della verità: sono ipotesi di soluzione di un problema che certamente non trova in quest'Aula nessun Gruppo parlamentare, come non trovò il Governo a suo tempo, insensibile alla questione. Esiste un problema d'impatto con la vita giudiziaria del nostro paese di questa importante riforma e questo impatto va in qualche maniera regolamentato attraverso una norma transitoria.

Ripeto, il Governo immaginò una soluzione; poiché (l'avevo già accennato stamattina, lo ripeto in maniera molto sommaria soltanto per dare completezza al mio pensiero), per le ragioni ricordate, la parte, diciamo, squisitamente penalistica della riforma scivola (e sappiamo tutti qual è la causa di questo scivolamento, cioè la mancata trasformazione

in legge del disegno di legge che riguarda il rito garantito davanti al giudice monocratico), si fa scivolare fino al 2 gennaio 2000 anche la parte riguardante l'incompatibilità tra Gip e Gup.

È una soluzione, certamente ragionevole e, come tale, anche suscettibile di non condivisione. Successivamente, infatti, si è verificata una riflessione parlamentare e il relatore ha trasfuso l'effetto di questa riflessione sul noto emendamento cosiddetto Calvi (di cui anche molti colleghi prima di me hanno parlato), che immaginava una soluzione diversa, ma rispondeva pur sempre alla necessità di intervenire con una norma transitoria. Si stabiliva, cioè, che quella incompatibilità immediatamente producesse i suoi effetti coevamente con l'avvio della riforma (ossia dal 2 giugno 1999, per essere ancora più precisi), però le sicure conseguenze in termini di impatto con il lavoro in corso avrebbero comportato una neutralizzazione di alcuni degli effetti negativi, certamente quelli più significativi, cioè a dire una stasi della decorrenza dei termini di prescrizione e una stasi della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Questa è stata una scelta, una scelta largamente condivisa da tutti i Gruppi parlamentari e di fronte alla quale il Governo, come tutti coloro i quali soluzioni hanno proposto, convinto di non essere depositario della verità ha preso atto di questa volontà larga, larghissima, la più larga possibile, l'unanimità, e non ha ritenuto di dover frapporre ostacolo alcuno.

Successivamente – questa mattina è stato ricordato in particolare dall'intervento eccellente del senatore Russo – vi è stato un approfondimento parlamentare sugli effetti che in concreto questa norma così costruita avrebbe comportato e si è rilevato che intervenire sulla prescrizione, dilatandola, ma soprattutto sulla custodia cautelare probabilmente non era stata scelta saggia. Si aggiunga – anche questo è stato ricordato, ma solo per completezza di pensiero lo richiamo – che nelle more, cioè successivamente all'approvazione del citato emendamento Calvi, un monitoraggio disposto dal Governo sugli effetti che in concreto nelle varie sedi giudiziarie italiane sarebbero derivati da quella ipotesi di norma, ha suscitato preoccupazione e allarme non soltanto nel Governo, ma – devo dire – nella maggioranza, tanto è vero che il primo emendamento su cui sto esprimendo un parere è un emendamento le cui firme, al di là dell'autorevolezza dei presentatori, fanno capo sostanzialmente a tutti i Gruppi della maggioranza che sostiene questo Governo. Quindi è chiaro che si è svolta sul piano parlamentare una riflessione che ha portato ad un mutamento, direi anche abbastanza sostanzioso, di quanto in precedenza non si era ritenuto di adottare come soluzione al problema che da tutti è riconosciuto.

Su questa ipotesi il dibattito ha assunto toni di forte contrapposizione e questa contrapposizione ha portato addirittura il senatore Pera, ma non soltanto il senatore Pera, a porre una questione che io mi auguro viva *l'espace d'un matin*: se questo emendamento passa, il filo del dialogo sulle riforme si rompe in maniera irreversibile. Io non credo che questo accadrà, e mi auguro comunque che non accada, anche se sono ben consapevole che quel filo è stato un filo sottile spesso e volentieri, talvolta si è già spezzato; con sforzo di tutti, maggioranza, opposizione e Governo, talvolta si è riusciti a riannodarlo, ma non si può certo dire

che stiamo tagliando in due il nodo gordiano. È un filo che ha avuto le sue difficoltà e le sue necessità di riannodamento. Non mi spiegherei diversamente – ma è vita parlamentare che abbiamo vissuto assieme, quante riforme importanti proprio per quella difficoltà che in molti momenti della vita parlamentare questo dialogo ha incontrato, giacciono in Commissione e non vanno avanti. Mi stupisce, ad esempio, pensare a quanto ieri – e io lo condivido – il senatore Pastore ha detto elencando una serie di altre riforme importantissime che riguardano la magistratura, la responsabilità disciplinare, le carriere dei magistrati.

Stamattina qualcuno si è chiesto che senso ha che i magistrati facciano ancora carriera sostanzialmente solo per anzianità. Nessuno più di me è d'accordo, il Governo poi è d'accordissimo: ha presentato un disegno di legge su questo, un disegno di legge sulla nuova responsabilità disciplinare, sulla nuova formazione dei magistrati. C'è un'ampia cantieristica di lavori che non sono in corso e tutto ciò certamente – non voglio attribuire colpe a qualcuno – è la riprova che quel dialogo che su questo emendamento si romperà definitivamente, in realtà grande vitalità, diciamocelo francamente, non ha avuto. Ripeto, su questo non ci sono da distribuire né colpe né ragioni, un pò come nei matrimoni che si sfasciano, quando tutte le ragioni non stanno da una parte e tutti i torti non stanno dall'altra, ma è la realtà di tre anni abbondanti di legislatura, quindi non di un periodo più o meno breve.

Detto questo, credo che la soluzione proposta dalla maggioranza sia, allo stato, da condividere.

PERA. Quale?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Pera, sto esprimendo il parere sull'emendamento 3.1/1, un parere che è favorevole.

BERTONI. Grazie, signor Sottosegretario.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole relatore, come vede l'imbarazzo su questo emendamento non mi ha coinvolto.

Sull'emendamento 3.1 della Commissione il Governo si rimette all'Aula, mentre sull'emendamento 3.50, nel suo ulteriore nuovo testo, una semplice riflessione è necessaria. Questa mattina (qualche senatore che è intervenuto dopo di me lo ha ricordato, e bene ha fatto) mi ero riferito all'emendamento in questione, senza però esprimere un parere né entrare nel dettaglio. Ad ogni modo, non mi ero espresso negativamente. Tuttavia, nel momento in cui stavo parlando, avevo a disposizione la nuova formulazione dell'emendamento rispetto allo stampato distribuito, che in seguito è stata superata da una ulteriore stesura, solo successiva al mio intervento. In sintesi, confermo il favore del Governo alla parte dell'emendamento a firma del senatore Pettinato a regime, mentre non posso condividere ciò che a penna è stato successivamente – non so se frettolosamente, ma poco importa – aggiunto.

Crede che dopo un dibattito parlamentare svoltosi prima in Commissione giustizia e poi in Aula, impegnando quest'ultima per ore, non si possa prendere una scelta che deleghi alla giurisprudenza la soluzione di un problema sul quale ci siamo confrontati con toni che non sono abituali, toni molto forti (tutti rispettabili, ci mancherebbe altro, lo dico con sincera umiltà). Comunque, dopo un dibattito di questo livello, di questa articolazione e di questo peso, giungere alla soluzione «che ci pensino i giudici», mi porta ad invitarvi a riflettere. Evocare la montagna e il topolino saprebbe quasi di mancanza di rispetto nei confronti di quest'Assemblea, però, probabilmente, alla fine ciascuno di noi uscirà da quest'Aula non convinto della soluzione che verrà adottata. Una soluzione, comunque, credo vada indicata; ciascuno fa il tifo per quella in cui crede e che ha proposto, ma non sarebbe apprezzabile né comprensibile che alla fine si adottasse la soluzione del non scegliere. Il Senato scelga, poi ciascuno di noi si assumerà la responsabilità esprimendo il proprio voto secondo coscienza. Ripeto, credo che una scelta debba essere fatta, di conseguenza sull'emendamento a firma del senatore Pettinato, per come è stato ulteriormente modificato, non posso esprimere parere favorevole. Se lo si potesse sezionare, e se si potesse esprimere il parere sulla parte a regime, sarei favorevole, ma così com'è formulato, il parere è contrario.

Sugli altri emendamenti, mi rimetto al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/1.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, sarò molto breve nell'esprimere voto favorevole su questo emendamento. Ritengo che la discussione che si è svolta oggi non sia stata inutile e che abbia chiarito alcuni punti che mi inducono a ritenere questo emendamento come la soluzione al problema che abbiamo di fronte. (*Applausi del senatore Bertoni*). In effetti, il rinvio che veniva avanzato dell'entrata in vigore a regime dell'incompatibilità tra il giudice dell'udienza preliminare e quello per le indagini preliminari è legato essenzialmente a questioni organizzative.

Ora, con questo emendamento si introduce invece questa incompatibilità come attuale e immediatamente vigente con una deroga che è assolutamente necessitata ad impedire che questo rinvio non raggiunga i propri effetti. Si tratta cioè di non creare quel caos organizzativo che si avrebbe nel caso in cui si dovesse sostituire il giudice nel momento in cui esso è investito del processo.

Per tale motivo Rifondazione Comunista voterà a favore dell'emendamento 3.1/1.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, è difficile in una materia come questa sottrarsi al disagio che deriva dall'esistenza di vicende esterne a quest'Aula che hanno pesato sul dibattito e su posizioni politiche contrapposte talora in modo non palese, in qualche intervento anche in maniera assolutamente palese.

Il senatore Fassone, con il consueto rigore intellettuale e con l'usuale sapienza, ha illustrato le ragioni per le quali l'emendamento 3.1/1 possiede una coerenza complessiva con il sistema, con riferimento anche a valori che sono radicati nella nostra cultura giuridica e nel nostro ordinamento, come quello del giudice naturale.

Da una parte, dunque, l'intervento del senatore Fassone prefigura le ragioni per le quali la giurisprudenza potrebbe decidere nel senso di non applicare la norma entrante ai giudizi per i quali l'udienza preliminare sia stata già fissata. Dall'altra parte vi è però una serie di pronunce della Corte costituzionale precise, specifiche che ieri non ho voluto ricordare ma che oggi forse può essere opportuno velocemente e sommariamente rammentare. Già nel 1991 la sentenza n. 401 – mi pare – dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al successivo giudizio abbreviato il Gip che avesse emesso l'ordinanza di cui all'articolo 409, comma 5, dello stesso codice, vale a dire che avesse respinto una richiesta di archiviazione. Nel 1997, con la sentenza n. 246, la Corte ripropone lo stesso problema addirittura con riferimento alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna, un'ipotesi ovviamente molto minore rispetto a quella già esaminata nel 1991. Nel 1994 la sentenza n. 453 dichiarava l'illegittimità costituzionale dello stesso articolo nella parte in cui non prevedeva il divieto per il Gip che avesse rigettato la domanda di oblazione. Ci sono poi le sentenze del 1996 che fanno riferimento alla ragione principale di incompatibilità, vale a dire all'aver deciso su una richiesta di misura cautelare, addirittura prevedendo il divieto per il Gip di disporre l'applicazione della pena su richiesta, un provvedimento nel quale certamente c'è l'autonomia del giudice – che può non accogliere la richiesta – ma si parte da una domanda concordata fra accusa e difesa: solitamente i giudici accolgono e solo raramente respingono un accordo già verificatosi.

La coerenza del sistema da una parte e un valore costituzionale forte, dall'altra, una garanzia che più volte, e con una continuità che deve certamente indurci a riflettere, è stata indicata dalla Corte costituzionale, si confrontano in una proposta di emendamento, che ho la sensazione non solo non risolve il problema, ma possa diventare invece a sua volta produttrice di nuovi problemi.

Non so quale sia esattamente il numero dei processi a rischio rispetto a questa norma, perché sono circolate cifre diverse, ma probabilmente un grande numero di essi potrebbe trovare soluzione senza traumi in una pronuncia della giurisprudenza. Resterebbero ovviamente le grandi questioni che qui sono state ricordate e, se venisse approvata la proposta con la quale modestamente abbiamo suggerito al Parlamento di in-

tegrare con una norma che vada a regime una disciplina definitiva della incompatibilità, certamente si avrebbe un abbassamento ulteriore di questo numero di processi. Però, una norma specifica che stabilisca la proroga, che sostanzialmente sancisca una ineguaglianza di trattamento, sia pure dovuta ad una disciplina transitoria, sia pure imposta da una necessità che è stata qui ricordata, probabilmente finirebbe per produrre un ricorso o una eccezione di incostituzionalità per ognuno dei processi che sono e saranno interessati da questa norma. Probabilmente questa norma rischia di paralizzare assai di più e non solo il numero dei processi cosiddetti a rischio, ma proprio quei processi rispetto ai quali qui con particolare veemenza è stato espresso da taluno il desiderio di salvaguardarne la prosecuzione immediata.

È per queste ragioni che, non senza sofferenza e con un dibattito interno al Gruppo che ha portato ad una soluzione non facile, il Gruppo dei Verdi è arrivato alla determinazione di dare una indicazione di voto contrario a questo emendamento, ovviamente con la libertà per chi volesse fare una valutazione diversa di esprimere il proprio voto secondo la propria convinzione.

VALENTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello di oggi è stato certamente un dibattito appassionante e ha interessato un tema sul quale ormai da tempo si agitano i problemi della giustizia: le garanzie, una parola che noi evochiamo sovente.

Devo dire che ha ragione il senatore Pettinato: una serie di vicende esterne ha condizionato questo dibattito. Sono stati fatti dei nomi, sono state indicate le circostanze che, attraverso – li abbiamo definiti così – degli *escamotage* legislativi, avrebbero dovuto trovare soluzione. Ebbene, io mi ribello di fronte ad affermazioni di questo genere, credo che sia una caduta che va sottolineata.

È un comportamento che mortifica innanzitutto la magistratura, perché non è credibile che si possa ipotizzare che in un ampio contesto giudiziario, nel momento in cui viene sostituito un magistrato, poi un altro magistrato non possa fare egualmente bene il suo dovere, portare avanti il processo, acquisire gli elementi di prova, giungere alle valutazioni più opportune; perché questo, signor Presidente è il nocciolo della questione. Mi rifiuto di credere – tanto per non fare nomi – che la magistratura di Milano, oltre a un certo Gip, non ne abbia tanti altri che con serietà e con rigore sappiano esaminare le vicende che sarebbero sottoposte alla loro cognizione.

E allora, in nome di un fatto contingente, noi vulneriamo un principio, quello della incompatibilità fra il giudice che ha svolto le indagini e il giudice che deve decidere; ecco l'elemento determinante, onorevoli colleghi, di questa discussione che si protrae ormai da due giorni e certamente non agevola l'affermazione del principio l'emendamento presentato dal senatore Fassone e da altri colleghi firmatari, i quali pare av-

vertano una sorta di timore, cioè che possa essere sottratto a chissà chi qualche processo attualmente in corso. Esistono le regole generali: *tempus regit actum*. Quando le norme del codice di procedura penale entrano in vigore, si applicano immediatamente.

Allora, se questo è vero, onorevoli colleghi, non capisco l'ineguaglianza del trattamento di coloro che debbono subire un giudice che ha già deciso nei loro confronti, cioè coloro che devono subire questo giudice fino al 2 gennaio mentre da quella data in poi la situazione si modificherebbe in maniera radicale e altro sarebbe il magistrato cui spetterebbe la cognizione della vicenda.

Se tutto questo è vero, ritengo che contro questo emendamento si debba assumere un atteggiamento di assoluta chiusura. Ed è per questa ragione che il Gruppo Alleanza Nazionale vota no su questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni dei senatori Basini e Cirami*).

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, per annunciare il mio voto personale e del mio Gruppo contrario all'emendamento 3.1/1 (sbarra, dice il Sottosegretario, barra dico io).

Questo è l'emendamento, ahimè, del voltafaccia e della perdita di faccia. Il primo che perde la faccia è il ministro della Giustizia, attraverso la persona del sottosegretario Ayala che esprime su questo emendamento un parere favorevole e cioè contrario al suo stesso voto di 15 giorni fa; l'altro, che non salva neppure lui la sua faccia, è il relatore, senatore Calvi, il quale si rimette all'Aula non potendo manifestamente esprimere un parere negativo contro il proprio emendamento.

Argomenterò il parere contrario del mio Gruppo su questo emendamento utilizzando tre occasioni di replica agli interventi e alle obiezioni che ci sono state mosse nella discussione generale dell'articolo 3 e anche adesso con le dichiarazioni di voto.

La prima risposta la devo al senatore Bertoni, al senatore Russo e soprattutto alla senatrice Fumagalli, la quale ha avuto l'ardire, la temerarietà e anche l'impudenza di alludere ad un parlamentare di Forza Italia, come se questa norma fosse (a detta delle parole della senatrice Fumagalli) una norma-fotografia per un singolo caso giudiziario e, siccome lei ha fatto questa allusione, la faccio anch'io e con orgoglio.

La senatrice Fumagalli, in particolare, essendo manifestamente poco informata di ciò di cui si stava discutendo, ed essendo presumibilmente stata informata all'ultimo momento quando entrava in Aula, ha improvvisato una argomentazione che era manifestamente fuori luogo. (*Commenti della senatrice Fumagalli Carulli*). Si trattava di un'argomentazione molto confusa.

Ahimè, alla senatrice Fumagalli accade spesso di essere simpaticamente confusa, forse perché gira molto nella sua vita politica ed anche in questa Aula. A forza di girare, forse le gira la testa ed intellettual-

mente non è molto lucida e presente. Ricordo alla senatrice Fumagalli...

PRESIDENTE. Senatore Pera, mi consenta di dirle che, se comincia in una dichiarazione di voto a tirare in ballo senatori, riceverò tante richieste di intervento per dichiarazione di voto; raggiungerà, naturalmente, il suo obiettivo, ma non quello della conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

Mi deve consentire di dirle questo.

PERA. Signor Presidente, veda lei quante dichiarazioni di voto può ammettere. Io, però, devo delle risposte, perché ritengo che sia stato offeso l'onore di una persona e perché credo che venga offeso l'onore del mio Gruppo politico. Devo, quindi, delle risposte, anche alla confusa senatrice Fumagalli, seguace oggi di Andreotti, domani del conte Radice Fossati, celebre moralista milanese, poi dell'onorevole Berlusconi, quindi dell'onorevole Casini, poi dell'onorevole Dini ed oggi non so più di quale *leader* la senatrice Fumagalli si ritenga guerriera.

Come potete vedere, senatrice Fumagalli e senatore Bertoni, quella norma approvata all'unanimità dalla Commissione è tanto poco fotografia che si estende a migliaia – come dimostrerò – di casi, mentre è esattamente il contrario: la contronorma dei senatori Fassone e Russo è una norma fotografia. Questo, senatrice Fumagalli, ahimè, non ha capito.

DONISE. I ladri sono molti in Italia, non è uno solo!

PERA. Vogliamo parlare del fantomatico monitoraggio che ogni tanto appare e che nessuno conosce? Dico questo anche perché continuo a ripetere che né il Presidente del Senato né il Presidente della Commissione giustizia hanno avuto la bontà di consegnarcelo, dal momento che il Governo aveva fatto loro destinatari, e visto che il Governo stesso aveva inteso mettere a disposizione del Senato i dati su cui deliberare. Vogliamo guardare questo monitoraggio? In primo luogo, si tratta di un monitoraggio che riguarda 11 uffici giudiziari, anche se in realtà sarebbero 12, ma l'ufficio giudiziario di Torino non ha fornito i dati rilevanti. Di questi 11 uffici giudiziari si scopre, facendo la somma – il Governo non ha avuto nemmeno l'accortezza, la bontà e la gentilezza di fare l'addizione – che sono in corso 538 procedimenti (questo è il risultato dell'addizione), ossia 538 udienze dibattimentali in corso. 538 udienze dibattimentali in corso su 11 uffici giudiziari fa una media di 48 procedimenti in corso – 48 procedimenti in fase di udienza dibattimentale – che si troverebbero in situazioni di incompatibilità. I tribunali in Italia, se non li ho contati male, signor Presidente e signori colleghi, sono 159. Se si fa una semplice moltiplicazione – basta la tavola pitagorica – si arriva a 7.632 procedimenti. Come potete ben rilevare, sembrano tanti, ma in realtà non sappiamo il totale di tutti i procedimenti. Infatti, nell'unico caso del quale conosciamo il totale, che è quello dell'ufficio giudiziario di Milano, queste situazioni di

incompatibilità sono in numero inferiore al 5 per cento; quindi, si tratta di un dato non allarmante.

7.632 procedimenti quanti imputati vedranno coinvolti? Se vogliamo, possiamo fare una media di due, di tre o di cinque imputati per procedimento. Se siamo nella media di due imputati, sono coinvolti 15.000 cittadini italiani, che in questo momento stanno per essere giudicati dal giudice dell'udienza preliminare; almeno 15.000 cittadini italiani stanno per essere giudicati da un Gup, che è incompatibile sulla base di un principio che questo Parlamento ha fissato nel 1997.

Senatrice Fumagalli, perché su 15.000 procedimenti lei ne ha citato uno solo? Per quale ragione lei non si ricorda il nome degli altri 14.999? Le sta a cuore, forse, quel procedimento? Il suo controemendamento incide su quel procedimento. Allora vogliamo parlare di quel procedimento? Non mi rifiuto di parlare di quel procedimento. Io non mi rifiuto di parlare di quel procedimento. (*Commenti della senatrice Fumagalli Carulli*).

PRESIDENTE. Senatore Pera, lei ha soltanto dieci minuti per dichiarare il suo voto, non per fare il processo ai processi.

PERA. La ringrazio, Signor Presidente, non faccio il processo ai processi. L'imputato di quel procedimento, come gli altri 14.999, chiede di essere giudicato da un giudice imparziale e non da quello che dieci giorni prima ha chiesto la custodia cautelare. Non chiede di essere mandato assolto né chiede un intervento legislativo per cambiare il suo corso processuale; chiede di essere giudicato da un tribunale in cui il giudice sia indipendente e imparziale. Qual è lo scandalo? Lo scandalo è il contrario, è il controemendamento! (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e del senatore Cirami*).

La seconda risposta la devo al senatore Russo il quale afferma che se noi lasciassimo le cose come stanno, com'erano previste dal 1997, se facessimo cioè decorrere l'incompatibilità dalla data prevista, vi sarebbero due interpretazioni possibili: quella di coloro che direbbero che questa norma non si applica ai casi già incardinati e quella di coloro che direbbero, invece, che si applica a tali casi; ripeto: due interpretazioni possibili. Ma non siete voi quelli che rispettate l'indipendenza della magistratura? Se vi è una norma che ha un'ambiguità, sono gli strumenti processuali e endoprocessuali per stabilire qual sia l'interpretazione autentica. Vi sarà una decisione della Corte di Cassazione, delle sezioni unite, ove vi fosse divergenza in merito all'interpretazione. Chiedo al senatore Russo: perché se esistono due interpretazioni possibili, ne dobbiamo per legge fissare una sola di esse? Perché? Credo che la risposta risieda proprio in quello che dicevo poc'anzi, e cioè che per legge si vuole condannare al giudizio di un giudice non imparziale un determinato imputato. L'unica spiegazione è questa, altrimenti il rispetto della magistratura ordinaria farebbe sì che questa, con i propri strumenti, decida quale sia l'interpretazione di una norma approvata dal Parlamento italiano.

La terza risposta la devo al senatore Senese. Accetto il richiamo critico che egli ha voluto fare al tono «gladiatorio» – come egli lo ha definito – del mio intervento. Non sono proprio certo che si sia trattato di un tono «gladiatorio», ma certamente appassionato sì, come mi capita di fare ogni volta che si parla di principi. Il senatore Senese sa – come anche i colleghi presenti – che vi sono state circostanze in quest’Aula in cui si è parlato di principi – e proprio di principi riguardanti la giustizia - in cui non ho usato alcun tono «gladiatorio». D’altro canto se non ci fosse stato il mio tono «gladiatorio» nemmeno questa discussione sarebbe stata così vivace e così approfondita.

Ringrazio il senatore Senese anche perché ha fatto riferimento alle difficoltà di trattare quello che lui ha chiamato «il diritto transitorio», «gli affari sensibili», cioè al fatto che quando questo Parlamento si trova a discutere di questioni di giustizia, e si trova anche a decidere su norme di carattere transitorio – e in questo caso vi sono gli «affari sensibili» – scattano le aderenze di partito. Grazie. Ma senatore Senese ed onorevoli colleghi, guardate un po’ la mia posizione e quella del Gruppo al quale appartengo. Noi gli «affari sensibili», proprio con quell’emendamento che era stato approvato all’unanimità dalla Commissione giustizia, li avevamo affidati all’unico organo deputato a trattarli: la magistratura. Volevamo intervenire così poco sugli «affari sensibili» che abbiamo detto: lasciamo le cose come il Parlamento ha già deciso, nel senso che poi la magistratura farà le sue valutazioni e deciderà in quel caso come in mille altri casi. Non siamo intervenuti con norma; meglio ancora, con l’accordo di tutti, abbiamo detto, ove vi fosse stato un sospetto che sugli «affari sensibili» qualcuno si sarebbe avvantaggiato, di interrompere i termini della prescrizione, così nessuno potrà accusarci di far saltare i processi. La posizione più corretta era questa. Gli «affari sensibili», che effettivamente sono sensibili e, guarda caso, lo sono sempre per una forza politica, la nostra, non sono mai sensibili per la forza politica avversa... (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Pera...

PERA. Gli «affari sensibili» li affidiamo al tribunale.

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatore Pera.

PERA. Sì, concludo, signor Presidente.

Avevo detto precedentemente nel mio intervento che vi erano ben quattro alternative possibili, che salvavano, tutte e quattro, le garanzie e l’efficienza: l’emendamento del sottoscritto, il primo emendamento del senatore Callegaro, il secondo emendamento del senatore Callegaro, l’emendamento del senatore Pettinato; e in più – così il conto aumenta a cinque – l’emendamento della Commissione. Cari colleghi, questi cinque emendamenti salvano tutti quanti le garanzie, non toccano gli «affari sensibili» e producono la stessa efficienza: ma su tutti questi cinque emendamenti voi avete detto di no e ne volete soltanto uno che non fa parte di questa classe, che è il «controemendamento» *ad personam*.

In conclusione allora devo fare una valutazione politica complessiva. Il giusto processo muore oggi, cari colleghi, non fatevi illusioni, voi lo sapete; quello che abbiamo elaborato assieme con molta fatica e abbiamo approvato con larghissima maggioranza muore oggi, perché la norma che si sta per approvare, la norma voltafaccia e che fa perdere la faccia, uccide il giusto processo, viola il principio primo di quel giusto processo che è il giudice imparziale.

L'espressione «giusto processo» sta diventando irrisoria, un'espressione di scherno sulla bocca di molti esponenti dei Democratici di Sinistra che qui si sono alzati a parlare. In realtà si parla di giusto processo e non lo si vuole. Capisco che la maggioranza o tutti gli esponenti dei Democratici di sinistra non vogliano questa riforma, però mi appello agli altri Gruppi che fanno anch'essi parte della maggioranza: ma davvero i Popolari, i Socialisti, i Verdi, gli Udierrini (non so se questo sia il Gruppo della signora senatrice Fumagalli Carulli o mi sono confuso), i seguaci di Dini e i seguaci dell'Asinello, davvero tutti vogliono accordarsi (chiedo scusa del termine volgare «accodarsi») alla maggioranza giustizialista dei Democratici di Sinistra oggi e far fallire il giusto processo? Questa è la violazione, è la ferita a morte di una riforma che il 24 febbraio abbiamo licenziato: davvero volete fare questo?

Ma muore, con il giusto processo, anche il clima delle riforme *bipartisan*, e non ho fatto nessuna minaccia, cari amici; nessuno deve cercare qui di giocare a tennis con me restituendomi la palla: io non ho fatto minacce, io prendo atto di che cosa sta accadendo. Siete voi che cambiate opinione; voi avete espresso un'opinione sul giusto processo due settimane fa e oggi la cambiate; avete espresso un'opinione sull'elezione dei presidenti delle regioni qualche tempo fa alla Camera e l'avete cambiata; voi cambiate costantemente opinione. Non minaccio alcuno: prendo atto che il vostro continuo cambiare opinione sulle riforme, che dovrebbero essere *bipartisan*, significa che volete affossare il processo delle riforme. Questo state facendo! (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni*).

FERRANTE. Il tempo, senatore Pera!

PRESIDENTE. Per favore, senatore Pera, queste sono considerazioni che può riservarsi di fare in sede finale. Le tolgo la parola!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Cirami. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Applausi dal Gruppo Forza Italia all'indirizzo del senatore Pera. Commenti del senatore Pera*).

Senatore Pera, non è possibile. C'è modo e modo per parlare; si può parlare anche alla fine: queste sono considerazioni finali che non riguardano l'emendamento 3.1/1. (*Commenti del senatore Pera*).

GIARETTA. Finiscila, dai! (*Commenti del senatore Novi*).

PRESIDENTE. Prego, senatore Cirami, svolga la dichiarazione di voto.

CIRAMI. Signor Presidente, vorrei un minimo di attenzione, perché così si capisce bene quello che voglio dire; del resto saranno poche parole.

Non so se il mio Gruppo condividerà le ragioni del mio dissenso e del mio voto contrario, quindi lo annuncio intanto a titolo personale, lasciando al Gruppo la decisione di che cosa voglia fare su questo emendamento. Io non intendo condividere – lo dico molto francamente, come ho detto alla fine della seduta antimeridiana – queste capriole dialettiche che oggi tentano di dare una parvenza culturale ad un voltafaccia – uso le parole di altri – che su questa materia è stato fatto dai colleghi della maggioranza. Dal punto di vista culturale, infatti, non è cambiato niente rispetto a quello che si era deciso in Commissione e sono stato qui tutta la mattinata ad ascoltare e a cercare di capire qual era il dato culturale che faceva cambiare opinione. È venuto fuori soltanto un dato: che pressioni esterne al Parlamento, le solite pressioni esterne, avanzate dai soliti «sacerdoti» della magistratura, di certi settori della magistratura, che sono ancora potenti e prepotenti, hanno costretto attraverso la manipolazione di alcuni dati, o verso delle specializzazioni di tipo indicativo-processuale, a far cambiare opinione per mera convenienza, perché forse a certi settori di questa maggioranza conviene avere ancora dei giudici asserviti per servirsene. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Rifuggirò, signor Presidente, da toni aspri e accesi, pur riconoscendo che erano anche giustificati dalla passione che su un argomento di questo genere ci muove tutti. Userò toni invece piuttosto tristi, perché se passa questo emendamento sarà una giornata veramente triste; toni, direi, da sermone funebre perché viene affossato un principio che non solo nella coscienza di tutti i cittadini, ma anche e soprattutto nel pensiero di tutti i giuristi di tutti i tempi, anche se non espressi bene come con la nuova riforma del 1989 del codice di procedura penale, è profondamente radicato.

Qui un pò alla volta si sta, via un principio, via un altro, affossando tutta la grande riforma che aveva veramente destato attese e speranze. Qui mi pare di sentire il popolo romano quando avanti il palco del boia mastro Titta, l'ultimo dei boia dello Stato pontificio, urlava: «Sega, sega, mastro Titta, una pagnotta e una salsiccia». Qui siamo di fronte all'assassinio di un principio per delle pagnotte e per delle salsicce, cioè per delle argomentazioni che non hanno niente di giuridico, per delle argomentazioni che non hanno niente di fondato o di serio, ma semplicemente – e mi dispiace doverlo dire, ma lo penso, anche se in modo molto triste – per delle ragioni che sono esclusivamente di bottega, che sono esclusivamente di interessi pseudopolitici, legati al momento e legati alla contingenza. Il legislatore non dovrebbe mai cedere a queste istanze, a queste pressioni di natura contingente e di natura politica, ma

dovrebbe guardare all'interesse di tutti e all'interesse di ogni singolo cittadino.

Diceva prima il rappresentante del Governo: si assuma ognuno le proprie responsabilità, si assuma ognuno la responsabilità della propria scelta. Allora io chiedo al rappresentante del Governo: si assume la responsabilità della scelta fatta due giorni fa in Commissione quando aveva espresso parere favorevole a quell'emendamento che è arrivato in Aula a firma della stessa,...

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì.

CALLEGARO. O si assume la responsabilità della scelta di oggi diversa, anzi completamente opposta,

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sì.

CALLEGARO... oppure domani si dimenticherà sia dell'una che dell'altra, invocando magari una terza scelta perché sarà sorto un altro interesse, diverso da quello generale di tutti?

Questa giornata sarà veramente molto triste se verrà approvato un emendamento del genere. (*Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, vorrei che noi fossimo legislatori tali come se il caso non dovesse appartenere a questa o a quella persona, ma perché siamo legislatori per i tempi futuri nell'interesse della giustizia. Do perfettamente ragione al collega e amico Callegaro, quando dice che non possiamo varare una legge perché esiste questo o quel caso, bensì perché questa è giusta e doverosa. (*Applausi del senatore Basini*). Ringrazio il collega per gli applausi e apprezzo la stima che mi viene anche da altre parti politiche.

Signor Presidente, probabilmente questo emendamento fa parte di una cultura ormai del sospetto e cioè della sfiducia, lo dicevo già questa mattina, nei confronti del magistrato. Ricordo nei miei anni giovanili quando difendevo davanti al pretore, una figura cui mi ero affezionato. Ebbene, il pretore a quel tempo assumeva anche la funzione di pubblico ministero, tuttavia avevamo fiducia che, una volta esaurita questa sua funzione, venisse in Aula e applicasse le regole del diritto. A quel tempo, la maggior parte dei magistrati lo faceva, ma poi purtroppo la politica è entrata nell'aula giudiziaria, e se questa è entrata dalla finestra la giustizia sembra sia uscita, terrorizzata, dalle porte del tempio. È così iniziata la cultura del sospetto, e si è detto che il giudice che aveva esaminato prima una certa questione, successivamente non avrebbe potuto

esaminarne un'altra. Se vogliamo impostare così la questione, sarebbe giusto e consequenziale che questo emendamento venisse respinto. Ritengo che sia un'offesa verso la classe dei magistrati affermare che se ho adottato un provvedimento, un domani, quando dovrò intervenire nel giudizio, sarò sempre pregiudiziato dallo stesso, perché l'uomo onesto e il giudice perbene applicherà la legge e potrà capire di aver errato in quel tempo e fare giustizia. Ognuno prende le proprie decisioni secondo scienza e coscienza. Io magistrato che ho adottato quel provvedimento, da Gup potrò rivedere il mio provvedimento. Ma se abbiamo deciso, come abbiamo fatto, che il Gip sia incompatibile con il Gup, la conseguenza logica e giuridica vuole che questa incompatibilità sia stabilita una volta per tutte e per sempre.

Allora, se non fosse accolto questo provvedimento, consiglierei il bravo difensore che si trova a difendere un imputato per il quale è già in corso il procedimento, di trovare tutti i cavilli giuridici per annullare quel provvedimento, per annullare l'udienza preliminare, per poi sperare che quella successiva sia valida e retta con le nuove norme. Se fossi un difensore troverei qualunque stratagemma per far annullare, magari per un vizio di forma, quell'udienza preliminare, ripresentarmi intonso davanti al giudice la volta successiva e beneficiare di una legge coerente con l'incompatibilità. È per questo, signor Presidente, che convintamente ritengo che il nostro Gruppo debba votare contro questo emendamento, perché effettivamente cozza con il principio fondamentale secondo cui la legge, anche processuale, quando va in vigore deve essere uguale per tutti i cittadini. Quando non c'è il giudicato che copre il processo e stabilisce una volta per tutte la verità processuale e diventa intangibile, quando è in corso il processo, per quel processo e per i futuri deve valere la stessa regola. Quindi il mio Gruppo voterà contro questo emendamento. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1/1.

Verifica del numero legale

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

Vorrei pregare soprattutto i responsabili dei Gruppi: devo mettere in votazione entro questa sera il decreto-legge in esame. Se mancherà il numero legale andremo a domani.

PINTO. Va bene.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,13).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4038

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.1/1.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo di nuovo la seduta per 20 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 18,38).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4038

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.1/1.

Verifica del numero legale

PERA. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Devo applicare il Regolamento e, pertanto, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19).

Gruppi parlamentari, elezione di Presidente

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei esprimere, anche a nome dell'Assemblea, le felicitazioni per l'elezione del senatore Angius a presidente del Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo. *(Generali applausi. Congratulazioni. Il senatore Bertoni abbraccia il senatore Angius).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4038

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.1/1.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo, impegnando dunque subito il senatore Angius a partecipare.

(La seduta, sospesa alle ore 19,03, è ripresa alle ore 19,25).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunico il risultato della riunione della Conferenza dei Capigruppo. Confermando la riunione antimeridiana di domani alle ore 9,30 per lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni, il Senato è convocato per martedì 6 luglio, alle ore 16,00. Inizieremo con il seguito della discussione del disegno di legge n. 3409, sul lavoro portuale, e con la discussione dei disegni di legge nn. 273 e 487 recanti «Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo». Questi due argomenti, naturalmente con il consenso dell'Assemblea, dovrebbero essere approvati entro le ore 17,00. Dalle ore 17,00 fino alle ore 18,30 procederemo alla votazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul giudice unico di primo grado. Nel prosieguo esamineremo anche il disegno di legge relativo alla contabilità ambientale. Resta confermato l'ordine del giorno relativo alle sedute dei giorni 6, 7 e 8 luglio; nella seduta pomeridiana di mercoledì, in un'ora che sarà precisata, secondo la disponibilità del Presidente del Consiglio, ci saranno le comunicazioni del Capo del Governo e il conseguente dibattito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 2 luglio 1999**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, venerdì 2 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,28*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145,
recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico
di primo grado (4038)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «alla data di efficacia del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Se l'udienza è fissata davanti al tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

b) articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;

c) articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6 del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale"».

3.1

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2-bis. Non può tenere l'udienza preliminare, nè partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche, previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione, previsto dall'articolo 409 comma 5"».

3.50 (Nuovo testo)

PETTINATO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“Art. 219-bis. – 1. L'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari o si sia pronunciato ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare oppure adottando provvedimenti ex articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale».

3.52

CALLEGARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis.

Consequentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 219, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“Art. 219-bis. – 1. L'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari o si sia pronunciato ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5 del codice di procedura penale.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare oppure adottando provvedimenti ex articolo 409, commi 2, 3 4 e 5 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio, ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini

di cui all'articolo 304, comma 6 del codice di procedura penale salvo che nel termine relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale»».

3.53

CALLEGARO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“Art. 219-bis. – 1. L'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

6. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1 del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del

periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il termine relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale».

3.51

CALLEGARO

Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera b), conseguentemente dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.2

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, LUBRANO DI RICCO,
SMURAGLIA, FOLLIERI, RESCAGLIO

Al comma 3, sopprimere la lettera b) del capoverso 2-bis.

3.55

PERA, CENTARO, GRECO, SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera c) sostituire le parole: «articoli 42-quater, comma 2 e 43-bis, comma 3, lettera b) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

3.4

LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera d) sostituire le parole: «articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941» e le parole: «dall'articolo 42-quater, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

3.5

LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera e), sostituire le parole: «articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941».

3.6

LA COMMISSIONE

Al comma 3, capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

3.3

MILIO

Al comma 3, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

3.7

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“Art. 219-bis. – 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-*bis* del codice di procedura penale».

3.0.50

CENTARO, GRECO, PERA, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254 le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla parola: "efficacia".

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole: "alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254" sono sostituite dalle parole: "decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

3.0.100

IL RELATORE

Allegato B

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Maritati ha dichiarato di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

In data 30 giugno 1999 la 1ª Commissione permanente ha proceduto all'elezione di un Vice Presidente.

È risultata eletta la senatrice Pasquali.

Giunta per gli affari delle Comunità europee, presentazione di relazioni

A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data 24 giugno 1999, il senatore Bedin ha presentato la relazione concernente la «Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea» relativa al secondo semestre 1998 (*Doc. LXXXVII, n. 6*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 6069. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura» (4128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LO CURZIO, BERTONI, CASTELLANI PIERLUIGI, DANIELE GALDI, CORRAO, RESCAGLIO, DI ORIO, POLIDORO, ZILIO, ROBOL, VERALDI, BONFIETTI, DIANA Lino, GIORGIANNI e MONTAGNINO. – «Modifica dell'articolo 348 del codice penale» (4133);

DOLAZZA. – «Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione» (4134).

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge: LORETO ed altri. – «Estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di Guerra» (361) e BONATESTA ed altri. – «Estensione al Monumento-Sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi», di Medea (Gorizia), delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, concernente le onoranze ai caduti di guerra» (2447), già deferiti in sede referente alla 4ª Commissione permanente (Difesa), sono stati assegnati alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

I disegni di legge: CIMMINO. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna» (1073) e CAPONI ed altri. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna» (2537), già deferiti in sede referente alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sono stati assegnati alla Commissione stessa in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in data 30 giugno 1999, il senatore De Luca Michele ha presentato la relazione sul disegno di legge: Smuraglia ed altri. – «Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori» (3103).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1º luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettere g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Riordino del Magistrato alle acque di Venezia in attuazione all'articolo 92, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998» (n. 498).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma am-

ministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 luglio 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1º luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 e 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 499).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 luglio 1999.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1º luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e della legge 6 ottobre 1998, n. 344, lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica» (n. 500).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 luglio 1999.

Mozioni

SALVATO, SALVI, SCOPELLITI, FOLLIERI, PINTO, RUSSO SPENA, BOCO, SENESE, MARCHETTI, CIRAMI. – Il Senato, premesso:

che il Tribunale per la sicurezza dello Stato in data 29 giugno 1999 ha pronunciato la sentenza di condanna a morte per Abdullah Ocalan;

che in data 18 marzo 1999 il Senato ha approvato una mozione che, fra l'altro, impegnava il Governo a ribadire al governo turco la decisiva rilevanza, ai fini dell'eventuale adesione all'Unione europea e di ogni ulteriore rapporto tra l'Unione europea stessa e la Turchia, della tutela dei diritti umani e della non applicazione della pena di morte, obblighi che gravano sulla Turchia in quanto membro del Consiglio d'Europa e firmataria della Convenzione del 1959 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che in data 5 maggio 1999 il Senato ha approvato un'altra mozione in cui impegnava il Governo ad intraprendere ogni azione diplomatica possibile nei confronti del governo turco per impedire che ad Ocalan fosse comminata la pena di morte e per assicurargli un processo equo nel rispetto delle convenzioni internazionali oltre che a ribadire nuovamente al governo turco la decisiva rilevanza, ai fini dell'eventuale

adesione e di ogni ulteriore rapporto tra l'Unione europea e la Turchia, della tutela dei diritti umani e della non applicazione della pena di morte, obblighi che gravano sulla Turchia in quanto membro del Consiglio d'Europa e firmataria della Convenzione del 1959 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

che il processo ad Ocalan si è svolto in assoluta mancanza di trasparenza e pubblicità, lasciando intuire la presumibile mancanza delle garanzie processuali minime;

che il 3 giugno 1999 è stato arrestato e condannato a più di un anno di carcere Akin Birdal, *leader* dell'Associazione dei diritti umani della Turchia, solo per avere denunciato il proprio paese agli organismi internazionali per le sistematiche violazioni dei diritti umani;

che nel rapporto della Fondazione turca per i diritti umani, pubblicato lo scorso maggio, è stato evidenziato come la tortura fosse ritenuta dalle autorità turche una efficace pratica di governo;

che nella prima sessione di giugno di quest'anno il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ufficialmente ammonito il governo turco per le violazioni ripetute e gravi dei diritti dei cittadini di etnia curda che vivono nel suo territorio nazionale e lo ha sollecitato ad adottare provvedimenti rapidi per impedire che vengano commessi nuovi assassinii, torture e distruzioni;

che, a seguito della richiesta del Comitato informale istituito dal Senato per l'osservazione dei progressi per la moratoria universale della pena di morte di poter incontrare le autorità turche al fine di invitarle ad abolire la pena di morte nel paese al pari degli altri membri del Consiglio d'Europa, il Ministro degli affari esteri della Turchia ha risposto quanto segue: «Poichè il Parlamento della Turchia è stato da poco inaugurato a seguito delle elezioni generali del 18 aprile 1999 ed a causa dell'agenda pressante di impegni, sarebbe preferibile che la visita del Comitato del Senato italiano avvenga più in là nel tempo;

che nel vertice di Colonia del 4 giugno scorso è stato deciso che non sarebbero state avviate trattative di adesione della Turchia alla Unione europea in considerazione delle gravi e persistenti violazioni dei diritti umani in Turchia;

che il Consiglio europeo già da tempo ha sostenuto che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende anche dal perseguimento da parte di tale paese delle riforme politiche ed economiche previste, inclusi allineamento di *standard* e procedure riguardanti i diritti umani a quelli in vigore nell'Unione europea;

che tali orientamenti e decisioni da parte delle autorità turche, ove non siano corretti costituiscono ostacoli insormontabili all'obiettivo coerentemente perseguito dall'Italia di un'Europa democratica e rispettosa dei diritti umani, ma anche multietnica e multireligiosa;

che a questo proposito l'Italia ha sempre respinto pregiudiziali contrarie all'ammissione della Turchia e di qualunque altro Paese all'Unione europea, motivate sulla base della loro diversità etnico-religiosa;

proprio perché il Senato intende mantenere ferma nella sua integrità tale concezione dell'Europa,

impegna il Governo a ribadire che il mancato rispetto dei diritti umani da parte delle autorità turche, il non adeguamento della legislazione interna turca agli *standard* ed alle procedure sui diritti umani previste negli altri paesi dell'Unione europea oltre che le ulteriori condanne da parte degli organismi internazionali alla Turchia per violazioni ripetute e sistematiche dei diritti fondamentali della persona costituiscono causa di impedimento per l'ingresso nell'Unione europea della Turchia, oltre che causa di impedimento alla sua permanenza nel Consiglio d'Europa.

(1-00420)

PASSIGLI, FORCIERI, PARDINI, DUVA, PIZZINATO, FASSONE, DE ZULUETA, BUCCIARELLI. – Il Senato,
premessò:

che in data 11 maggio 1999 il Senato approvava il disegno di legge n. 3593 – promulgato come legge n. 144 del 17 maggio 1999 – contenente una delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL;

che l'articolo 54 di tale legge autorizza gli enti previdenziali ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse;

che l'introduzione nel testo dell'articolo 54 approvato dalla Camera delle parole «tra le quali» potrebbe ingenerare dubbi interpretativi circa la volontà del legislatore, che era e rimane quella di considerare le destinazioni indicate in tale articolo come precisi vincoli e non meri esempi,

impegna il Governo a dare agli enti previdenziali di cui all'articolo suddetto la direttiva di interpretare la norma in maniera di limitare i propri investimenti immobiliari alle destinazioni specificamente indicate in legge, e cioè al recupero di edifici di valore storico-artistico e alla realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale ed assistenziale, con esclusione quindi di qualsiasi altra destinazione non specificatamente prevista dalla legge, fermo restando il vincolo della destinazione d'uso per almeno venti anni.

(1-00421)

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Giacomo Canfora, ex dirigente sindacale della CGIL, con la moglie Anna Mandruca ebbe la ventura di assistere a un delitto di camorra;

che il signor Canfora invece di tenere un comportamento omeroso contribuì con la sua testimonianza all'arresto e alla condanna dell'omicida, un pericoloso esponente della camorra casertana;

che dal 1990 fino al 1994 il Canfora continuò a vivere nella sua abitazione di Castelvoturno, sottoposto unitamente alla moglie

a continue minacce per indurlo a non testimoniare al processo contro il boss camorrista;

che a partire dal gennaio 1994 per il signor Giacomo Canfora e la moglie iniziava un drammatico percorso di vita costellato da tutte le angherie, malversazioni, menzogne e inganni che caratterizza la vita di tutti quei testi che hanno avuto la sventura di credere agli impegni presi dallo Stato;

che per rendersi conto del livello di insipienza raggiunto dall'amministrazione dell'Interno basta leggere alcuni passi del memoriale riportato di seguito:

«Abbiamo vissuto fino al gennaio '94 a casa nostra: minacce dette e scritte, corona da morto davanti al cancello di casa, cane fatto scomparire, appostamenti ed inseguimenti. Le forze dell'ordine che avevano avuto disposizioni di fare passaggi e di bussare (anche in piena notte) per verificare la nostra incolumità o che era accaduta una "disgrazia". Insomma nessuno aveva mai mostrato di avere a cuore la nostra incolumità fino a quando non si profilò la possibilità di una ritrattazione in appello, verificata la minacciosità delle richieste fattecì pervenire dai complici. Così senza alcuna nostra richiesta, ma con l'esigenza delle istituzioni di "salvarci", il 28 gennaio 1994 fummo frettolosamente allontanati dalla nostra casa.

"Ma noi paghiamo il mutuo". Vi sarà estinto anticipatamente. "Abbiamo bisogno di una casa". Vi sarà data una casa. "Il lavoro". Vi sarà dato, anche se lontano. Fui rapidamente dotato di porto d'armi e fatto partire.

Ci fu l'appello e la conferma dell'ergastolo. Poi altre carcerazioni frutto della nostra collaborazione. Fummo gli unici determinanti testimoni di un duplice delitto di camorra. Correvamo e, corriamo tuttora, pericolo di vita.

Di quanto ci fu promesso non ci fu dato nulla.

Avevamo una casa: ne volevamo un'altra al posto di quella. Avevamo un lavoro entrambi in un ufficio ministeriale: ne volevamo un altro altrove in un Ministero diverso da quello. Non per capriccio, ma perché avendo svolto una ventennale attività sindacale a livello nazionale potevo essere riconosciuto nell'ambito dello stesso Ministero anche se in altra sede.

Solo dopo un anno, nel gennaio '95, ci comunicarono l'ammissione al programma speciale di protezione. Dovevo sottoscrivere, tra l'altro, l'impegno a non commettere reati. E chi ne ha mai commessi? Che vergogna, trattarci così. I primi quattro mesi ci tennero in albergo, poi in una casa che abbisognava di molte riparazioni: noi abbiamo dovuto spendere subito 5 milioni (mai restituiti), il proprietario molti di più ma nel giro di un paio di anni in cui la casa fu un cantiere. La nostra casa era una bella villa con giardino costruita con licenza edilizia: ora non vale più nulla perché i possibili acquirenti vengono "sconsigliati". Intanto il mutuo abbiamo continuato a pagarlo e tuttora lo paghiamo.

Per quanto riguarda il lavoro, ci è stato proposto di tornare al nostro, ma in altra città: inaccettabile, tanto valeva farcelo riprendere nella nostra città.

Mia moglie, sottoposta a questo stress, di fronte alla evidenza che eravamo affidati a chi non avrebbe mantenuto gli impegni, assodato che era impossibile fare progetti anche per i nostri figli, oppressa dalla responsabilità della propria scelta di civile onestà che si ritorceva su di essi, dopo un anno e mezzo di questa protezione, crollò psicologicamente. Fu curata e stette meglio.

Fummo esclusi dal rinnovo del programma (17 aprile 1996) e stette talmente peggio che se ne profilò il ricovero disposto dal centro di igiene mentale. Fu salvata dalle premurose ed efficaci cure della dottoressa Zambelli (medico capo del P.S. e psichiatra) e dal fatto che, in risposta alle mie circostanziate rimostranze, fummo di nuovo ammessi alle condizioni assistenziali del P.S. di protocollo senza però rientrarvi e fino (così ci fu notificato) ad autonoma soluzione del problema lavorativo ed abitativo. Questa notifica esiste, perché non vanno a rileggerla? Invece, siamo stati lasciati senza contributo, senza rimborso delle spese condominiali ed infine ci hanno dato lo sfratto. Solo allora ho concesso un'intervista alla redazione del TG3 mandata in onda nel programma "Finestre" del 23 marzo 1999.

Dopo la mia intervista, il conduttore ha comunicato le assicurazioni del Servizio centrale di protocollo di esaudire le mie esigenze: rimanere nella casa assegnata fino alla fine dell'anno scolastico in corso ed un concreto aiuto per i problemi casa e lavoro. La giornalista Rita Mattei da me interpellata dichiarò che era stata autorizzata dal dottor Cirillo (direttore del Servizio) a diffondere tale comunicazione. Con quelle dichiarazioni hanno solo vanificato il mio messaggio e dato l'errata sensazione al telespettatore che il Servizio è animato da amorevoli intenzioni nei confronti dei testimoni. Intanto mi hanno dato lo sfratto esecutivo.

Nel 1998 in luglio fu trasmessa una relazione dalla Commissione antimafia alla Presidenza del Senato. A pagina 21 il sottosegretario onorevole Sinisi dichiarava che nessuno veniva escluso dal programma se non vi avesse contravvenuto o se fosse in costanza di pericolo. Ebbene, non è stata mai rilevata una mia mancanza e dal 7 aprile 1999 dispongo delle dichiarazioni della procura di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere attestanti che il pericolo per me è rimasto immutato se tornassi a casa mia ma che fuori Napoli e Caserta non ho bisogno di particolari protezioni.

Quindi posso mettere su casa altrove: ma con quali soldi? Quindi o torno a casa correndo i rischi preannunciati o "arrangiati altrove". Il colmo: non mi è stato rinnovato il porto d'armi.

Il 29 maggio '97 avevo presentato alla Commissione centrale una proposta per preparare con cura in breve tempo il rientro alla vita normale. Non ho mai ricevuto risposta e posso precisare che i costi per l'amministrazione sarebbero stati di gran lunga inferiori a quelli sopportati da allora a tutt'oggi e, per giunta, ignorando le relazioni mediche ed il più elementare buon senso, ci è piovuta addosso una avversione, una cattiva disposizione che ci ha fatto sprofondare psicologicamente, ha fatto aggravare lo stato di salute di mia moglie (ammalatasi per colpa del disservizio prestatoci), ha

ignorato i diritti dei nostri figli (6 e 7 anni), ha dato un duro colpo alla fiducia che avevamo riposto nelle istituzioni.

Ai primi di maggio 1999 sono stato informato che ci consentiranno di rimanere nell'abitazione fino a giugno permettendo così ai bambini la frequenza fino al termine dell'anno scolastico. Non ritengo opportuno resistere allo sfratto, esponendo mia moglie e i miei figli all'onta di essere scacciati di casa e quindi di riportarne ulteriori traumi.

Gli scenari immediatamente successivi saranno quindi due. Stando alle comunicazioni della magistratura dell'immutato pericolo in zona di provenienza, dovrò darmi da fare per trovare lavoro in altra città ed i mezzi economici per pagare un affitto, gli anticipi per cauzione, gli allacciamenti alle utenze nonché il trasloco. Se non riuscissi a tanto, sarei costretto a traslocare nella casa che abbiamo dovuto lasciare per gli stessi motivi di sicurezza per cui oggi non dovremmo tornarci.

Non posso dir male di tutti, anzi. Il guaio è che quei pochi sono quelli che contano e quindi possono fare veramente male. Ci tengo a precisare che i testimoni sono pochi e di questi sono rari coloro i quali non hanno alcun legame od interesse con l'oggetto delle loro testimonianze. Noi non conoscevamo né vittime né assassini.

Abbiamo volontariamente testimoniato per un nostro intimo convincimento. Non volevamo premi, sapevamo di correre dei rischi, mai avremmo però immaginato di essere danneggiati dalle istituzioni. Il messaggio per tutti dunque è: siate omertosi. Ebbene, io continuo a pensarla diversamente e, nonostante tutto, lo rifarei. Se andrà tutto storto, non sarà certo per colpa mia.

Giacomo Canfora»;

che al signor Canfora non è stato rinnovato il porto d'armi evidentemente perchè l'amministrazione dell'Interno è del tutto disinteressata, secondo l'interpellante, alla sua incolumità,

si chiede di sapere cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per impedire che la vendetta camorrista si abbatta sui testi Canfora e Mandruca che tutt'ora, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, corrono pericolo di vita e che l'amministrazione dell'Interno sta penalizzando con comportamenti e decisioni che, a parere dell'interpellante, sembrano ispirati da una sorta di «grande vecchio» delle camorre e mafie che infestano il paese.

(2-00860)

SERVELLO, MACERATINI, BASINI, PALOMBO, MAGLIOCCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli esteri e per gli italiani all'estero e della difesa.* – Premesso:

che il «nuovo concetto di difesa», varato dall'alleanza atlantica nell'aprile scorso, impone un approfondimento del tema anche alla luce della guerra nei Balcani e delle sue conseguenze in quanto, non vi è dubbio che la NATO di fine secolo non è quella che venne costituita mezzo secolo fa; sono venuti meno gli imperativi politici e strategici, derivanti dalla minaccia sovietica, che furono alla base dell'atto costitutivo e delle successive adesioni; che la NATO, unica alleanza sopravvissuta al suicidio del Patto di Varsavia ed alla fine dell'URSS, interpreti

le realtà, i problemi, le minacce, per dirla nei termini del nuovo concetto strategico, le sfide di questo fine secolo e degli inizi del prossimo è una realtà accettata e scontata; da qui l'opportunità, se non proprio la necessità, di un dibattito che serva a chiarire ed approfondire i problemi posti da questa che resta una svolta strategica con tutte le implicazioni politiche e militari che ne derivano;

che non si tratta di sollecitare una eventuale ratifica parlamentare, si deve partire dalla constatazione che ci si trova di fronte ad una nuova alleanza e non più soltanto ad un adeguamento di dottrina; del resto, è aumentato il numero dei paesi membri e si è dilatato lo spazio strategico; riteniamo che non c'è da rimettere in discussione natura, struttura e finalità di un'alleanza alla quale, con ragione, è stata demandata la nostra sicurezza nazionale, ma piuttosto è necessario chiarire i nuovi contenuti,

gli interpellanti richiamano quindi l'attenzione sull'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del Trattato che viene inteso non più nei suoi originari caratteri puramente difensivi (l'attacco armato ai Paesi membri, ma allargato alla gestione di crisi, con mezzi militari, che vengano considerati come una minaccia, comunque, alla sicurezza dell'alleanza. La guerra nel Kosovo rientra chiaramente in questo ambito e la sua gestione, anche per quanto riguarda i problemi posti dal rapporto necessità militari e problematiche politiche, suggerisce un'analisi più approfondita.

È evidente che c'è uno squilibrio strategico, risultato della diversa capacità militare e del diverso potere decisionale, tra le due componenti dell'alleanza: quella nord-americana e quella europea.

Il Kosovo ha messo in luce, nella prima pratica applicazione del nuovo concetto, una grande disparità delle forze in campo americane ed europee, con un'incidenza sul processo politico e diplomatico, oltre che ovviamente sulla condotta militare, che ha decisamente penalizzato l'Europa, anche se per sua stessa responsabilità. La stessa identità di difesa europea, che sembra progredire a piccoli passi, resta ancora una nebulosa in relazione al suo reale rapporto nella e con la NATO.

Gli scriventi chiedono, infine, di sapere se il Governo non ritenga, per quanto in premessa, di esprimere la propria valutazione su questa delicata importante questione, ponendo il Senato nella condizione di definire se e quale strumento di approvazione o di ratifica si debba attivare per coinvolgere il Parlamento nelle decisioni che condizionano in maniera determinante, con la nostra politica estera, le scelte di sicurezza.

(2-00861)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il signor Antonio Scalzone, ex sindaco di Castelvolturmo (Caserta), si è visto negare il rinnovo del porto d'armi;

che al signor Scalzone il porto d'armi era stato concesso in quanto svolge l'attività di commercialista ed esegue versamenti

di somme di denaro quasi quotidianamente presso sportelli bancari in nome e per conto dei propri clienti;

che il signor Antonio Scalzone si è visto sciogliere l'amministrazione che giudava per presunte infiltrazioni mafiose corroborate da false documentazioni predisposte da funzionari prefettizi che sono arrivati al punto di accreditare come rapinatore un componente della maggioranza che invece era stato vittima di una rapina;

che il TAR della Campania, per non contraddire i falsi in atti pubblici approntati dalla prefettura impegnata a favorire la sinistra uscita sconfitta dalle elezioni, si appresta a respingere l'articolato e documentato ricorso presentato dallo Scalzone contro lo scioglimento dell'amministrazione;

che lo Scalzone da tempo è impegnato nel contrastare le mafie extracomunitarie che indisturbate gestiscono lo spaccio della droga e la prostituzione sul litorale domizio;

che questa attività criminale è stata concessa in subappalto alle mafie extracomunitarie dalle camorre casertane;

che lo Scalzone rischia quotidianamente la vita sia per l'impegno politico che per quello professionale;

che la prefettura gli ha negato il rinnovo del porto d'armi con il seguente decreto:

«Il prefetto della provincia di Caserta

vista l'istanza del signor Scalzone Antonio, nato a Casal di Principe l'11 novembre 1954, residente in Castelvolturo, via Domiziana chilometro 33.600, tendente ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale;

ritenuto che la consolidata giurisprudenza in materia ha evidenziato che il rinnovo della licenza in parola non può essere considerato automatico, ma va valutato alla luce dei requisiti soggettivi del richiedente, dei criteri di carattere generale in base ai quali operare le scelte discrezionali, nonchè di possibili modificazioni dell'orientamento complessivo della politica dell'ordine pubblico connesse all'analisi relativa a particolari momenti della vita sociale;

considerato che negli ultimi tempi si sono aggravate le condizioni dell'ordine e sicurezza pubblica in alcune zone della provincia ove si sono registrati numerosi atti criminosi che hanno indotto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad esprimere l'avviso che le richieste di rinnovo delle licenze in parola debbano essere sottoposte ad un criterio di valutazione più rigoroso rispetto al passato, al fine, tra l'altro, di limitare, e quindi di controllare più agevolmente il numero delle armi circolanti nella provincia;

rilevato che la richiesta è fondata sul fatto che il richiedente esercita l'attività di ragioniere commercialista e periodicamente esegue versamenti presso sportelli bancari in nome e per conto dei propri clienti;

considerato che le motivazioni addotte nell'istanza non possono essere ritenute titolo idoneo a consentire il richiesto rinnovo della licenza in quanto il rischio connesso al maneggio di denaro contante può essere ovviato facendo uso delle alternative offerte dal sistema bancario,

nè a priori può riconoscersi valido l'assunto in base al quale per coloro che svolgono un'attività di commerciante vi sarebbe una presunzione di fatto, ma non dimostrata, del bisogno di andare armato, anche con riferimento alla sfera della vita privata e della posizione lavorativa del richiedente;

ritenuto di dover omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo particolari esigenze di celerità al fine di impedire che l'interesse pubblico possa ricevere pregiudizio dalla tardiva adozione del presente provvedimento;

visto l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

decreta:

1) è respinta, per i motivi di cui in narrativa, l'istanza presentata dal signor Scalzone Antonio, nato a Casal di Principe l'11 novembre 1954, residente in Castelvoturno, intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale e, per l'effetto, è revocato il libretto di porto d'arma n. 490335/D del 26 marzo 1993;

2) il presente decreto è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'interno ovvero giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale della regione Campania rispettivamente entro 30 giorni ovvero 60 giorni dalla data della notifica;

3) il ricorso gerarchico, in bollo, indirizzato al Ministro dell'interno, potrà essere inviato alla prefettura di Caserta, che ne curerà l'ulteriore corso;

4) il commissariato di pubblica sicurezza di Castelvoturno è incaricato della notifica ed esecuzione del presente provvedimento.
Caserta, lì 13 aprile 1999

Il Prefetto
(Sottile)»;

che queste ennesime prevaricazioni e atti di ostilità verso lo Scalzone vanno interpretati, a parere dell'interpellante, come una ritorsione provocata dal successo elettorale di Forza Italia che a Castelvoturno ha ottenuto nelle ultime elezioni europee il 40 per cento dei consensi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare se alla prefettura di Caserta interessi o meno l'incolumità e la difesa personale di cittadini incensurati che rischiano quotidianamente la vita per la loro attività professionale o politica.

(2-00862)

Interrogazioni

BORTOLOTTI, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'articolo 1, in attuazione di due diritti fondamentali riconosciuti nella nostra Costituzione, quali la

protezione del paesaggio (articolo 9) e della salute (articolo 32), attribuisce alle aree protette la finalità «di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione della natura e la valorizzazione del patrimonio naturale»;

che agli articoli 11 e 12 della legge n. 394 del 1991, oltre ad essere definiti contenuti, regole e strumenti di gestione, viene, in modo chiaro ed esplicito, affermato e sottolineato il primato della tutela dei valori naturali ed ambientali facendo delle aree naturali protette uno strumento necessario per preservare i processi ecologici; la conservazione di una base naturale per i processi ecologici e della diversità della vita è il contributo che le aree protette forniscono per realizzare lo sviluppo sostenibile il quale a sua volta è un obiettivo per la società nel suo complesso;

che il compito di salvaguardare e tutelare ambienti naturali di valore inestimabile, come lo sono le aree protette, è affidato all'Ente parco;

che, in special modo, al comma 3 dell'articolo 11 della legge, n. 394 del 1991 vengono specificatamente vietati: alla lettera *b*) l'apertura e l'esercizio di cave; alla lettera *e*) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione dei cicli biogeochimici; alla lettera *f*) l'introduzione da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo, se non autorizzati; alla lettera *h*) il sorvolo di velivoli non autorizzati;

che con l'articolo 34, comma 1, lettera *d*) della legge 6 dicembre 1991, n.394, viene istituito il Parco nazionale della Maiella mentre il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente parco nazionale della Maiella, vieta esplicitamente «il disturbo delle specie animali»;

che l'Agip spa è titolare del permesso di ricerca per idrocarburi denominato «Fontanelle» in territorio delle province di Chieti e l'Aquila, conferitogli in data 11 luglio 1994; in relazione a tale permesso l'Agip ha presentato un progetto riguardante «Indagini per l'individuazione di giacimenti petroliferi nel Massiccio della Maiella»;

che tale progetto prevede l'individuazione delle superfici di discontinuità mediante la propagazione in ogni direzione delle onde elastiche generate da cariche esplosive; la quantità di esplosivo utilizzata per ogni carica è di 5-15 kg e la loro collocazione è prevista a profondità di 30 metri dal piano di campagna; le linee sismiche si sviluppano per una lunghezza di 20 km in area parco;

che il trasporto delle attrezzature – cisterne carburante, cisterne acqua, unità di perforazione – in aree difficilmente raggiungibili via terra verrà effettuato tramite utilizzo di elicottero;

che il progetto prevede di utilizzare 41 mezzi (23 autobotti di vario tipo, 1 elicottero, 1 officina mobile, 3 perforatrici, 3 autobotti); attrezzature elitrasportate (2 cisterne carburante, 1 cisterna acqua, 6 unità di perforazione) e macchine pesanti in aree non servite da rete viaria ordinaria, per il trasporto delle quali è previsto l'utilizzo dell'elicottero;

che nella relazione presentata dall'Ente parco, contro il progetto dell'Agip, si sottolineava come la fauna possa essere disturbata oltre che

dalle azioni dirette da parte dell'uomo, anche dalle azioni indirette: da azioni, cioè, derivanti da attività che determinano volontariamente o involontariamente rumori molesti e/o presenze improvvise di persone e mezzi in aree di rifugio per la fauna; inoltre, le cause di disturbo possono essere anche apparentemente non evidenti e macroscopiche;

che buona parte dei progetti di ricerca petrolifera nel Parco della Maiella interessano territori denominati SIC (siti di importanza comunitari), territori di interesse naturalistico secondo la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali, della flora e della fauna (siti n. 7, 9 e 15); tali siti sono abitati da specie animali particolarmente rare, sensibili e tutelate da convenzioni internazionali; sono presenti stabilmente e nidificanti diverse coppie di uccelli rari per i quali la semplice presenza di persone nei pressi dei siti di nidificazione può determinarne l'abbandono;

che è da rilevare come le presenze faunistiche non siano localizzate esclusivamente e rigidamente all'interno dei succitati SIC, ma interessano anche ampie aree limitrofe ai SIC o comprese tra gli stessi; è evidente che animali come l'orso, il lupo o l'aquila reale con territori ed *home range* di migliaia di ettari sono naturalmente diffusi su buona parte del territorio del Parco nazionale della Maiella;

che il Consiglio di Stato, cui l'Agip si era appellata ricorrendo contro la decisione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco di vietare qualunque tipo di perforazione, ha dato ragione all'azienda petrolifera che potrà cominciare le ricerche;

che l'Agip, inoltre, ha chiesto permessi di ricerche petrolifere anche in altri parchi italiani della dorsale appenninica come il Parco nazionale del Pollino, quello del Gran Sasso-Laga, quello d'Abruzzo e quello della Val d'Agri,

si chiede di sapere quali misure urgenti si intende adottare:

per far rispettare la legge-quadro sulle aree protette che vieta espressamente qualsiasi attività umana incompatibile con le esigenze di conservazione e protezione della natura del parco;

per salvaguardare il territorio e gli *habitat* del Parco nazionale della Maiella in particolare e, in generale, le aree protette istituite proprio con la finalità di garantire e promuovere la conservazione della natura e la valorizzazione del patrimonio naturale, intese come conservazione dei processi ecologici inclusa la biodiversità ed il potenziale evolutivo;

per rendere esplicita la facoltà degli Enti parco di negare le autorizzazioni alle ricerche petrolifere nei territori ricadenti sotto la loro giurisdizione.

(3-02943)

MONTELEONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che notizie di stampa riportavano recentemente un articolo riguardante cinque dipendenti del comune di Bernalda (Matera) i quali sarebbero stati retrocessi di carriera dopo aver superato l'8 gennaio 1999 un concorso interno per posti di dirigenza tecnica,

e quindi destinati a nuovi ambiti di competenza con specificità inferiori;

considerato che i dipendenti, oltre a ritenere di essere vittime di un abuso, si appellano alle disposizioni della «legge Bassanini» e riferiscono che l'amministrazione non ha in alcun modo motivato la retrocessione che di fatto ha annullato i diritti acquisiti tramite regolare concorso,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro sia a conoscenza della situazione susposta, che tra l'altro non sembra essere l'unica nel nostro paese;

se, in caso affermativo, non ritenga di dover predisporre un'indagine non solo affinché vengano ripristinati quei diritti eventualmente lesi ma al fine di appurare le modalità seguite nelle varie amministrazioni nel gestire la prevista razionalizzazione dei servizi e quindi evitare che nel futuro si possano ripetere tali situazioni.

(3-02944)

MONTELEONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che alcuni articoli di stampa hanno recentemente riportato la notizia secondo la quale a Matera c'è stata una dimostrazione di protesta da parte di circa 1.100 addetti ai lavori socialmente utili nel territorio del Materano;

che i lavoratori socialmente utili sono già stati penalizzati da una norma che prevede almeno un anno di continuità lavorativa per aver diritto alle 800.000 lire mensili di retribuzione, norma che ha ancor di più danneggiato coloro i quali non hanno potuto usufruire di 12 mesi di continuità, abbandonandoli al proprio destino di disoccupati alla ricerca di un lavoro sempre più difficile da trovare;

considerato che le proteste da parte di questa categoria sono ormai all'ordine del giorno, anche in considerazione della retribuzione che non permette una sopravvivenza appena accettabile da parte di una famiglia media e la situazione rischia di divenire esplosiva da un momento all'altro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, anche in considerazione del prossimo esame da parte del Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria, di poter intervenire in modo da trovare una soluzione che possa aiutare in modo concreto tutti i lavoratori socialmente utili che ormai da troppo tempo si trovano in una condizione di perenne attesa.

(3-02945)

MONTELEONE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni articoli di stampa riportavano recentemente una notizia secondo la quale il presidio di polizia ferroviaria con sede a Metaponto starebbe per essere soppresso;

che il suddetto presidio si avvale oggi di un organico di sole 11 unità;

considerato:

che, come riferisce il segretario del sindacato di categoria Siulp, «l'ufficio Polfer di Metaponto è posto in un punto nevralgico della fascia jonica... e non solo non andrebbe soppresso ma addirittura potenziato», soprattutto se si considera che, nell'ambito del decentramento organizzativo degli uffici Polfer, era stato stabilito un incremento della forza lavoro in ogni singolo distaccamento, cosa che però non è mai avvenuta creando gravi difficoltà in una regione che presenta sempre maggiori emergenze a causa della forte immigrazione e del crescente flusso turistico;

che, oltre a controllare il servizio passeggeri sui treni e negli scali, la Polfer svolge anche un servizio di vigilanza sul territorio, integrando così il lavoro delle altre forze dell'ordine;

che, con l'attuale organico di 11 uomini, o peggio con la soppressione del presidio di Metaponto, sono assai limitate le possibilità di controllo e soprattutto di prevenzione nel territorio lucano;

constatato che il presidio di Metaponto è il solo, oltre a quello di Potenza, ad essere presente sul territorio della Basilicata,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno possa riferire in ordine alla veridicità delle voci riportate dalla stampa sul suddetto presidio di polizia ferroviaria;

se, quindi, non ritenga di dover intervenire affinché non solo non venga soppresso, ma venga addirittura incrementato l'organico a disposizione della polizia ferroviaria di Metaponto che tanto si prodiga per un territorio che sta vedendo un netto aumento della popolazione e quindi dei rischi ad esso connessi.

(3-02946)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARCHETTI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che l'articolo 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che con decreto del Ministero per le politiche agricole, adottato d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono pubblicate «le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo»;

che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui alla lettera *a*), predispongono l'elenco dei «prodotti tradizionali»;

che per i «prodotti tradizionali» inseriti negli elenchi regionali il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce con decreto le deroghe «riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria»;

che non è ancora stato adottato il decreto ministeriale che consente alle regioni di predisporre l'elenco dei prodotti tradizionali e, di conseguenza, tutta la procedura prevista dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo ricordato è, per il momento, bloccata mentre altri paesi hanno da tempo definito specifiche deroghe per salvaguardare i propri prodotti;

che il ritardo nell'attuazione della normativa ricordata crea difficoltà e preoccupazione in molti operatori e fra la popolazione interessata alla valorizzazione delle produzioni gastronomiche tipiche e tradizionali;

che nel comune di Carrara esiste la pregiata produzione del lardo di Colonnata che deve essere certamente salvaguardata e per la quale sono sorte preoccupazioni per l'incertezza della situazione,

si chiede di conoscere se non si ritenga di doversi rapidamente attivare per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e, più in generale, per la salvaguardia dei «prodotti tradizionali».

(4-15701)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che Palizzi Marina è un piccolo centro del Reggino lido e tranquillo che gode di un ottimo mare e di un ottimo clima e che, d'estate, moltiplica per venti almeno i suoi abitanti in virtù delle presenze turistiche e del temporaneo ritorno di parte dei suoi emigrati;

che questo serve a sorreggerne in parte l'economia comunque asfittica per la cronica mancanza di lavoro;

che questa estate ciò non avverrà poichè già sono in fuga le persone che erano appena arrivate;

che tale fuga è dovuta all'impossibilità assoluta di respirare, specie nelle giornate e, soprattutto, nelle serate sciroccose a causa dei miasmi che si avvertono, assolutamente insopportabili, in ogni posto del paese;

che tali mefitici pessimi odori sono dovuti a porcilaie e a qualche vaccarizio tranquillamente ubicati nel centro abitato di Palizzi e nelle immediate adiacenze,

l'interrogante chiede di sapere:

se le stalle (porcilaie e vaccarizi) siano state autorizzate dalle competenti autorità comunali e sanitarie, se siano stati effettuati i dovuti controlli e secondo quali norme siano state concesse le eventuali autorizzazioni;

in caso contrario se il sindaco di Palizzi ed i rappresentanti delle forze dell'ordine abbiano occlusioni nasali tanto gravi che consentano loro di vivere al riparo dai mefitici miasmi e, contemporaneamente, cedano ad essi l'alibi del mancato intervento.

(4-15702)

PARDINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Tenuto conto:

che sono sorti dubbi circa la regolarità e la correttezza dello spoglio dei voti in occasione delle elezioni del 13 giugno 1999 per il rino-

vo del consiglio comunale e della carica di sindaco presso il comune di Gianico (Brescia);

che i dubbi, diffusi presso l'opinione pubblica, ripresi dalla stampa locale ed emersi anche nella discussione presso il consiglio comunale, si sono concretati nella presentazione di un ricorso, *ex* comma 11 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione di Brescia;

che detto ricorso richiede un nuovo spoglio e la verifica della eventuale possibilità di annullamento dell'atto di proclamazione del sindaco e degli eletti al consiglio comunale,

si chiede di sapere se, fatte salve le prerogative dell'autorità giudiziaria e amministrativa, il Ministro in indirizzo ritenga di doversi attivare per verificare la correttezza o meno delle procedure di spoglio ovvero la esatta corrispondenza tra i verbali e l'effettivo contenuto delle buste depositate (comprese le schede vidimate e non votate), oltre all'eventuale coinvolgimento in comportamenti anomali di funzionari della pubblica amministrazione.

(4-15703)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», all'articolo 2, comma 4, dispone che, contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della legge in oggetto, è indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti;

che lo stesso articolo stabilisce, altresì, che nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo,

che l'ordinanza ministeriale n.153 del 15 giugno 1999, recante «Indizione di una sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento o di idoneità», all'articolo 9 (esami finali), comma 2, recita che «gli esami della sessione riservata di abilitazione o di idoneità prevedono una prova scritta e una prova orale; la commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione complessiva delle prove scritta e orale e 20 per il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio»;

che il citato articolo, al comma 15, stabilisce altresì che il punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito nelle prove d'esame e da quello attribuito per gli anni d'insegnamento prestati nelle scuole od istituti statali nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, o, per il personale educativo, nel medesimo posto di servizio, nella misura sotto indicata, fino ad un massimo di punti 20: per ogni anno di insegnamento o servizio punti 1,8; per ogni mese o

frazione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di punti 1,8) punti 0,3«;

che le disposizioni citate, contenute nell'ordinanza, violano di fatto quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, della legge n.124 del 1999, nella parte in cui prevedono il riconoscimento della professionalità acquisita a posteriori e cioè nell'ambito del punteggio finale;

che tale mancata previsione ha indotto numerosi docenti precari a presentare ricorso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'ordinanza di cui in premessa non sia da ritenersi lesiva di interessi legittimi, nel caso di specie di quelli degli insegnanti precari che non vedono riconosciuto loro il servizio effettivo già prestat;

se, in base alle motivazioni esposte, non si ritenga di dover provvedere alla modificazione dell'ordinanza in oggetto, al fine di garantire il riconoscimento della professionalità acquisita, come stabilito dalla legge n. 124 del 1999.

(4-15704)

GRECO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che tutto il vasto territorio del sud-est Barese è servito, quanto alla sicurezza riservata ai vigili del fuoco, dal solo distaccamento di Putignano, collegato con i paesi della fascia costiera (Fasano, Monopoli, Polignano) da strade tortuose e di difficile percorrenza;

che il territorio costiero, ricco di alture collinari dai fitti boschi e macchie mediterranee, è spesso devastato dai grossi incendi;

che lungo le arterie stradali si verificano paurosi incidenti, spesso richiedenti il pronto ed immediato intervento dei vigili del fuoco;

che da tempo, ad ogni livello, è stata avvertita l'esigenza di veder garantita la sicurezza con la presenza di un altro distaccamento dei vigili del fuoco nella città di Monopoli, un paese che conta 45.000 abitanti nel periodo invernale e il doppio nel periodo estivo;

che, in particolare, è stata più volte denunciata l'assurdità della situazione di dover attendere 30-40 minuti, che in condizioni particolari di traffico possono diventare il doppio, per l'arrivo di un soccorso indispensabile ed assolutamente insostituibile per la salvezza di vite umane,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far sì che anche Monopoli sia dotata di un distaccamento dei vigili del fuoco.

(4-15705)

DENTAMARO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, a seguito di numerose e forti pressioni, è stato finalmente istituito qualche tempo addietro un posto di pubblica sicurezza presso l'ospedale S. Paolo nell'omonimo quartiere della città di Bari;

che era stato ivi assegnato personale in misura tale da coprire tre turni di servizio, assicurando così per l'intero arco delle ventiquattro ore

la protezione di medici, addetti e pazienti da attacchi ed episodi di microcriminalità che si verificano purtroppo con frequenza;

che, di recente, il personale in questione è stato inopinatamente ridotto, sicchè si svolgono due soli turni di servizio con cessazione alle ore 20,00, restando in tal modo «scoperte» le ore più pericolose, serali e notturne,

l'interrogante chiede di conoscere le ragioni di tale riduzione di personale e quali iniziative si intenda assumere per garantire condizioni di sicurezza minime, anche nelle ore notturne, in una zona ad alto rischio di criminalità come quella di cui trattasi.

(4-15706)

DENTAMARO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che su larghi tratti della costa adriatica pugliese non sono state ancora installate le boe di segnalazione della linea di 300 metri dalla riva, che rappresenta distanza di sicurezza per tutti i veicoli a motore marino;

che ciò impedisce di fatto il controllo del rispetto della vigente normativa in tema appunto di distanza di sicurezza, determinando gravissimi rischi per i bagnanti;

considerato che la stagione balneare è iniziata ormai da tempo, l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni e le responsabilità di tale inammissibile ritardo;

se si intenda provvedere, come doveroso, con la massima urgenza ad installare le segnalazioni in questione.

(4-15707)

DOLAZZA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Ministero della difesa (Direzione generale leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione e mobilitazione civile e corpi ausiliari – 8ª divisione – sezione 2a/) ha inviato una circolare a numerosi comuni per informare come: «Alla luce della nuova normativa (legge 8 luglio 1998, n. 230), che ha previsto, fra l'altro, nuovi settori d'impiego per gli obiettori di coscienza in servizio civile, codesto Ente è pregato di comunicare la Sua eventuale disponibilità ad ampliare la convenzione stipulata con la scrivente per l'impiego di un maggiore numero e/o per il loro utilizzo in altre attività previste dalla citata normativa e non contemplate nella convenzione in atto. In caso affermativo si prega di voler compilare e restituire alla scrivente l'allegato modulo. Nel caso in cui il destinatario della presente sia una sede periferica, la restituzione dovrà avvenire tramite la sede centrale intestataria della convenzione». Firmato: il Direttore generale dirigente generale;

che dal testo sopra riportato testualmente si è costretti a constatare come la conoscenza della grammatica e della semantica italiana nella corrispondenza della burocrazia dello Stato sia decisamente peggiorata;

che, in concomitanza con la diffusione della circolare di cui sopra ed in spregio delle convenzioni in precedenza definite, il Ministero della difesa in numerosissimi comuni ha ridotto il numero degli obiettori

dati come disponibili ed ha assegnato altri obiettori a comuni lontani da quelli di residenza degli interessati, determinando di conseguenza un enorme aumento delle spese a carico dei comuni stessi per il mantenimento degli obiettori assegnati,

si chiede di conoscere:

il giudizio del Ministro in indirizzo sulla stridente contraddittorietà fra il contenuto della lettera circolare inviata dalla Direzione generale leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione e mobilitazione civile e corpi ausiliari e la segnalata realtà circa la contrazione delle assegnazioni di obiettori ai comuni e l'invio di questi ultimi in sedi diverse da quella di residenza;

se in questa contraddittorietà si ritrova un'altra prova delle condizioni di disordine dominanti l'elefantiaco complesso burocratico del Ministero della difesa.

(4-15708)

COLLA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che secondo informazioni pervenute allo scrivente il torrente «Lavinio», situato in località Monte S. Pietro (Bologna), sarebbe soggetto ad un forte tasso di inquinamento ad opera del cromo, derivante da depositi di stoccaggio sotterranei di sottoprodotti di lavorazioni industriali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per quantificare l'eventuale danno ambientale cagionato e produrre uno studio per la bonifica dell'area sopra citata;

se intenda stimolare l'intervento del Nucleo operativo ecologico del Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Bologna;

se sia a conoscenza di casi di avvelenamento dovuti all'eccessiva ingestione di cromo.

(4-15709)

COLLA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i residenti nei complessi abitativi dislocati ai lati dell'autostrada A1 in località Casalecchio di Reno (Bologna) sarebbero soggetti ad un forte inquinamento acustico a causa dell'incessante passaggio di autoveicoli;

che tale situazione è ulteriormente aggravata dalla presenza delle barriere antirumore su un lato solo,

l'interrogante chiede di sapere:

in quale fase attuativa si trovi il progetto che prevede la realizzazione della terza corsia sull'A1 e la contestuale costruzione di un tunnel artificiale sull'autostrada;

se si intenda intervenire nell'immediato onde ovviare ai disagi arrecati ai cittadini sopra citati.

(4-15710)

LORENZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso: che alla Camera dei deputati è attualmente in discussione nella commissione competente il disegno di legge d’iniziativa governativa, intitolato «Legge-quadro in materia di riordino dei cicli d’istruzione»;

che il predetto disegno di legge ricalca piuttosto fedelmente un precedente disegno di legge presentato dallo scrivente nella XII legislatura, l’atto Senato n. 1566 del 30 marzo 1995, e ripresentato nella corrente legislatura il 24 maggio 1996 con l’atto Senato n. 560, dal titolo «Legge-quadro per un riordinamento graduale dell’istruzione scolastica ed universitaria», nel quale si propone un’impostazione basata tutta su cicli triennali, dalla materna al dottorato, oltre all’obbligo fino ai 15 anni e a tutta una serie di altre opzioni, quali il libretto dello studente, i *master* universitari abilitanti alle professioni, eccetera;

che lo schema ordinamentale proposto a suo tempo dall’interrogante, fondato rigorosamente sul ciclo triennale, teneva conto sia della situazione contingente relativa all’attuale dimensionamento delle istituzioni scolastiche che dalla necessità di un raccordo a livello europeo sull’obbligo, sull’età di diploma secondario a 18 anni e sul riconoscimento della completezza del ciclo triennale come ben evidenziato dalla direttiva 89/48/CEE, che sanziona formazioni professionali con durata minima di tre anni;

che il disegno di legge governativo sembrava sottoposto ad una forte pressione modificativa come traspare particolarmente dalla posizione critica e di forte riserva assunta dalla segreteria nazionale CISL scuola con comunicazione del 17 giugno 1999, in merito al proposto ciclo primario di 6 anni diviso in tre bienni, sostitutivo delle attuali scuola elementare e scuola media;

che, pur non essendoci condivisione da parte dello scrivente su molti degli interrogativi e perplessità sollevati e sollevabili dalla CISL scuola su di un processo di riforma indubbiamente rivoluzionario rispetto all’ordinamento attuale si deve necessariamente ribadire quanto segue circa la proposta originale di cui all’atto Senato n. 560:

a) il proposto ciclo triennale elementare, dopo il precedente materno a carattere pseudo-obbligatorio, è inconcepibile in termini di contrazione dell’attuale quinquennale, attraverso una equa riduzione del numero di alunni per classi, e quindi attraverso un corrispondente aumento del numero di classi ed insegnanti per ciascuno dei tre anni del ciclo, onde permettere sia un netto miglioramento del servizio didattico, oggi divenuto particolarmente problematico e dispersivo, sia il mantenimento della istituzione elementare e quindi di tutta la logistica relativa;

b) il proposto ciclo triennale di media inferiore andrebbe a sostituirsi letteralmente all’attuale scuola media, che naturalmente avrebbe solo il compito di ridefinirsi nella programmazione soprattutto a causa dell’anticipazione all’età di 9 anni dell’inizio del ciclo;

c) di due proposti cicli triennali di scuola media superiore e di diploma coincidono esattamente col ciclo secondario

di 6 anni del testo governativo, e quindi presuppongono una non difficile dilatazione di un solo anno dell'attuale ciclo quinquennale delle superiori, senza generare insormontabili problemi sul piano logistico;

d) il problema dei contenuti non può e non deve far parte di questa riforma ordinamentale, ma essere demandato ad organi regionali, sulla base di direttive essenziali, concernenti i requisiti minimi dei vari livelli, rilasciate a livello nazionale ed europeo;

che quanto esposto al quinto punto delle premesse vuole evidenziare il carattere di maggior compatibilità con l'attuale ordinamento strutturale, soprattutto dei due proposti cicli triennali, elementare e medio inferiore, dell'atto Senato n. 560, rispetto al ciclo primario articolato in tre bienni del disegno di legge governativo, per il quale i problemi di riconversione dimensionale appaiono indubbiamente di più difficile soluzione ed onerosità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prendere atto delle problematiche esposte, anche sulla base delle osservazioni della CISL scuola, e se non ritenga quindi di riconsiderare positivamente l'originale proposta di riordino in cicli tutti triennali, in rispetto alla massima compatibilità possibile con l'attuale ordinamento strutturale.

(4-15711)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e della sanità.* – Premesso:

che oggi 1º luglio 1999, scadono – secondo la normativa del decreto legislativo n. 166 del 1997 in vigore dal 28 giugno 1998 – i termini per l'adeguamento igienico-sanitario per tutte le imprese produttrici di alimenti commestibili;

che il decreto succitato è stato emanato in relazione alla direttiva n. 43/93 dell'Unione europea;

che lo stesso, pur ispirato a giusti principi e mosso da valide aspettative in campo igienico-sanitario alimentare, si rivolge senza distinzione alcuna a tutti i produttori, dalla grande industria alle piccole attività artigianali e familiari;

che, proprio per la rigorosissima normativa del suddetto decreto, il quale prevede (per chi non si è adeguato entro il 1º luglio 1999) multe fino a 60 milioni, la maggior parte delle imprese artigianali e familiari saranno costrette a chiudere;

che tale provvedimento, oltre a mettere in crisi questo particolare settore presente su tutto il territorio nazionale, priverà tutti i cittadini italiani e i turisti stranieri della possibilità di assaporare prodotti tipici locali per la maggior parte confezionati manualmente con metodi tradizionali tramandati da secoli di generazione in generazione;

rilevato:

che la chiusura di quasi tutte le piccole imprese artigianali e familiari creerà nuova disoccupazione;

che si paventa anche l'estinzione di numerosi prodotti tipici che sono alla base della cucina italiana e di quegli ingredienti che ne fanno la qualità,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di intervenire presso l'Unione europea per la modifica della direttiva n. 43/93 per quanto riguarda i prodotti tipici e se non si ritenga altresì di ottenere un ulteriore rinvio della data di adeguamento igienico-sanitario per le imprese artigianali e familiari in attesa di una nuova direttiva dell'Unione europea.

(4-15712)

AVOGADRO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che lunedì 28 giugno 1999 negli enti e nei reparti delle Forze armate dislocati sul territorio nazionale il personale in forma ordinaria agli stessi ha attuato una astensione dalle mense per protestare contro la mancata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del nuovo contratto per le Forze armate, approvato nel mese di febbraio, e quindi per la sua mancata entrata in vigore, che tale iniziativa è stata promossa e divulgata da tutti gli organi di rappresentanza militare;

che l'attuale situazione, che vede i reparti delle Forze armate impegnati a dover affrontare i problemi e i disagi che sono conseguenza diretta di una caotica riorganizzazione strutturale delle Forze armate stesse, è ancor più aggravata dagli impegni assunti in ambito internazionale che li vedono impegnati in zone ad alto rischio;

che le legittime aspettative del personale delle Forze armate di un adeguamento del trattamento economico e di una positiva rivalutazione della professionalità e delle carriere sono state costantemente deluse, con un conseguente stato di disagio di tutto il personale, con maggior riferimento ai ruoli dei sottufficiali che con la riforma del 1995 si sono visti applicare un inaspettato appiattimento delle carriere;

si chiede di conoscere:

se questa astensione delle mense sia stata rilevata;

quali iniziative si intenda intraprendere per venire incontro alle aspettative del personale delle Forze armate;

quando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il testo del nuovo contratto delle Forze armate già da tempo approvato.

(4-15713)

BRIENZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – (Già 3-00383).

(4-15714)

BRIENZA, RECCIA, MUNDI, NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 3-00821).

(4-15715)

MANFROI, SERENA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – (Già 2-00782).

(4-15716)

SERENA, MANFROI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – (Già 2-00794).

(4-15717)

MEDURI. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la nuova giunta regionale della Calabria nata dal «ribaltino» ha, a propria volta, ribaltato la maggioranza dei *manager* di ASL ed aziende ospedaliere;

che su tale argomento esistono atti di sindacato ispettivo parlamentare rimasti ancora inevasi da parte del Governo;

che tra le altre anche l'ASL n. 10 (Gioia Tauro-Palmi) è stata decapitata e commissariata con tale Antonio Belcastro;

che tale commissario come primo inopinato provvedimento, ha stabilito il passaggio all'assistenza farmaceutica indiretta;

che tale decisione è stata presa senza preavviso alcuno per i cittadini e senza consultare neppure gli ordini, le associazioni dei farmacisti ed il tribunale del malato;

che l'ASL n. 10 opera su un territorio eminentemente collinare e montano e quindi ad alto tasso di povertà,

l'interrogante chiede di sapere se tale decisione sia specchio fedele di tante decisioni del Governo centrale e di quello regionale – entrambi nati da ribaltoni e favoriti da politici itineranti – volte a penalizzare i ceti meno abbienti ed i cittadini economicamente e socialmente più deboli. Se così non fosse, poiché siffatta decisione potrebbe anche creare problemi di ordine pubblico, chiede di sapere quali urgenti decisioni i Ministri in indirizzo intendano prendere a difesa delle popolazioni interessate e per bloccare sul nascere una tanto cervellotica e devastante decisione.

(4-15718)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche agricole, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che recentemente un imprenditore agricolo di Castiglione di Teverina (Viterbo), il signor Randolfo Verdecchia, al fine di avviare la produzione di un vino DOC Orvieto ha chiesto autorizzazione al comune per intervenire su due ettari di terreno;

che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, l'imprenditore ha chiesto un prestito bancario di duecento milioni di lire per acquistare le attrezzature necessarie e iniziare i lavori del nuovo impianto;

che, durante il procedere dei lavori, la Guardia forestale, rilevata l'incompetenza del comune e ritenendo le opere non compatibili con i vincoli che gravano sul terreno, è intervenuta fermando l'impianto della vigna;

che l'imprenditore, nel frattempo denunciato alla procura, è stato costretto a causa del blocco a subire ingenti danni economici con gravi ripercussioni su tutta l'azienda agricola;

che, nello scorso mese di maggio, il prefetto competente, dopo aver constatato che i vincoli rilevati dalla Guardia forestale possono essere superati presentando alla provincia la documentazione già inviata al comune, e in considerazione dei gravi danni economici che il blocco dei lavori ha causato all'agricoltore, ha firmato un decreto con cui autorizza il procedere delle opere necessarie per l'impianto della vigna;

che, tuttavia, a seguito della denuncia l'agricoltore ha ricevuto nei giorni scorsi un avviso di garanzia e rischia di dover fermare la coltura perdendo il raccolto di un anno;

che, comunque, sarà certamente chiamato a rispondere di fronte alla giustizia di responsabilità che non possono essere allo stesso ascritte,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare con urgenza, considerando inoltre il fatto che l'agricoltura è la principale attività produttiva nella provincia di Viterbo, per sanare l'errore burocratico commesso dall'amministrazione locale e per consentire all'imprenditore di Castiglione in Teverina di svolgere la propria attività senza dover subire ulteriori sperequazioni che ricadrebbero inevitabilmente anche su tutti coloro che lavorano nell'azienda agricola;

se non si ritenga che l'amministrazione comunale di Castiglione in Teverina debba farsi carico, non solo da un punto di vista finanziario, di tutto ciò che sarà eventualmente imputato dalla magistratura al signor Verdecchia, in quanto è stato proprio il comune ad esercitare un abuso di potere se è vero che ha rilasciato una autorizzazione esorbitante dalle proprie competenze, nè ha invitato l'agricoltore a rivolgersi ad altro ente più competente, facendo così cadere il richiedente in errore senza colpa nè dolo da parte di quest'ultimo.

(4-15719)

BUCCIERO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che gli uffici della dogana del porto di Bari manifestano gravi disfunzioni operative;

che i predetti uffici operano soltanto dalle ore 8 alle ore 18, causando problemi per gli spedizionieri e i viaggiatori, giacchè la maggior parte dei traghetti parte da Bari dopo le ore 22;

che sono state rilevate gravi disfunzioni operative anche durante l'orario di apertura degli uffici a causa della penuria di personale in servizio;

che secondo quanto riportato dalla «Gazzetta del Mezzogiorno» del 30 giugno 1999 il giorno 29 giugno 1999 presso gli uffici della dogana per alcune ore della mattina era di servizio un solo funzionario;

che ovviamente i disagi arrecati ai frequentatori della dogana e, in particolare, agli spedizionieri sono di notevole entità, anche dal punto di vista economico;

che il caso è stato eclatante il 29 giugno scorso, allorchè si sono formate code chilometriche di camionisti in attesa di espletare le formalità di imbarco;

che il porto di Bari, proprio per le difficoltà burocratiche legate all'ufficio doganale, rischia di essere tagliato fuori dai traffici internazionali, in particolare dai collegamenti con l'area balcanica, causando un significativo danno economico agli investimenti nazionali;

che il danno si riverbera sia sugli imprenditori italiani che esportano in Albania o in altri porti sia sugli operatori esteri che spediscono merce diretta in Italia o in Europa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della carenza cronica dell'organico dell'ufficio doganale che abbonda di commessi ed uscieri ma scarseggia di funzionari;

se sia vero che non solo non si è provveduto ad incrementare l'organico ma addirittura il Ministero delle finanze avrebbe anche impedito ai dipendenti di effettuare «straordinari», con il conseguente blocco dell'attività;

per quale ragione si continui colpevolmente a tenere di fatto sguarnito il servizio doganale di un porto strategico come quello di Bari.

(4-15720)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che le sale operatorie dell'Ospedale «Costa» di Porretta Terme (Bologna) risultano essere chiuse in maniera continuativa dal 21 dicembre 1998, in seguito all'esecuzione di lavori agli impianti responsabili del mantenimento della «situazione microclimatica», agli impianti di distribuzione dei gas medicali e a quelli elettrici per la loro «messa a norma» in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1997, dalle norme CEI 64-4 e 64-13, dalla legge n. 46 del 1990 e dalle linee guida fornite dall'Agenzia sanitaria regionale per l'autovalutazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie;

che, inizialmente, era stato previsto che il periodo per l'esecuzione dei lavori sarebbe stato contenuto tra il 18 gennaio e il 28 febbraio 1999, poi prolungato fino al mese di maggio 1999 così come specificato nella risposta all'interrogazione regionale n. 4973 presentata dal consigliere regionale Maurizio Parma, e dalla nota prot. 6526 inviata in data 15 febbraio 1999 al sindaco di Porretta Terme, in qualità di presidente del comitato di distretto, e al presidente della Conferenza dei sindaci dell'Ausl Bologna Sud, già sindaco del comune di Casalecchio di Reno,

che la spesa prevista per i lavori sopra citati era stata stimata in lire 700.000.000, già computata nel «Piano degli interventi di ristrutturazione e manutenzioni straordinarie agli immobili dell'Ausl, da eseguire nel triennio 1997-99», grazie al mutuo acceso dall'Ausl con deliberazione n. 406 del 24 aprile 1998 e preventivamente autorizzato dalla regione Emilia Romana con nota prot. 20574 del 5 giugno 1997;

che, secondo notizie ulteriori pervenute allo scrivente, si ipotizza un ulteriore slittamento della data di riapertura dei comparti operatori;

che il verificarsi di tale ipotesi non inasprirebbe ulteriormente soltanto i disagi degli abitanti della zona già costretti a recarsi presso altri presidi ospedalieri per prestazioni chirurgiche d'urgenza e d'elezione, ma rischierebbe di compromettere anche l'economia dell'area su cui sorge il nosocomio che d'estate deve molto al turismo,

si chiede di sapere:

se si intenda intervenire presso l'assessorato alla sanità della regione Emilia Romagna e i vertici dell'Ausl Bologna Sud, affinché si giunga in tempi rapidi alla conclusione dei lavori e alla conseguente riapertura dei reparti;

se si intenda accertare l'eventuale presenza di responsabilità per il mancato adeguamento degli impianti alla normativa vigente;

se si intenda fare eseguire uno *screening* di massa sui lavoratori impiegati nelle sale operatorie, in quanto essi avrebbero lavorato per anni in un regime in cui gli impianti di distribuzione dei gas medicali non erano a norma, con particolare riferimento ai dosaggi urinari di protossido d'azoto, isofluorano, alotano, servofluorano e quelli ematici di transaminasi SGOTe SGPT per documentare un eventuale danno epatico cagionato dall'esposizione a tassi di anestetici volatili eccessivamente alti.

(4-15721)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 1999 e in data 12 maggio 1999 l'interrogante presentava due interrogazioni circa la mancata ultimazione, entro i tempi previsti, dei lavori per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani ubicata nel quartiere «San Biagio» del comune di Casalecchio di Reno (Bologna);

che i lavori iniziati in data 3 aprile 1997, e che sarebbero dovuti terminare in data 19 luglio 1998, sarebbero stati soggetti ad un'ennesima proroga secondo notizie pervenute allo scrivente (risposta, protocollo 805/SEGR. del 19 giugno 1999, ad interrogazione presentata dal consigliere regionale Maurizio Parma in data 6 maggio 1999), e si parlerebbe come termine ultimo del 1º ottobre 1999;

che alla data del 18 giugno 1999, non risulta pervenuta all'assessorato alla sanità della regione Emilia Romagna alcuna richiesta di autorizzazione per l'ultima variante, responsabile della dilazione dei tempi di consegna della struttura, che dovrà essere approvata dall'Ausl Bologna sud e dai competenti uffici regionali così come previsto dalla deliberazione C.R. 684/88,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia interessato ad aprire un'inchiesta su tale vicenda e se risulti al Ministero una lievitazione dei costi dell'opera delle iniziali lire 3.686.035.549.

(4-15722)

COLLA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il servizio di vigilanza ambientale e pronto intervento del Corpo forestale dello Stato, più comunemente definito «1515» grazie al

numero telefonico assegnatogli, è stato istituito con lo scopo di garantire un celere intervento per affrontare emergenze ambientali tra cui il bracconaggio, gli incendi boschivi e l'abbandono e lo smaltimento illecito di rifiuti;

che questo servizio, istituito in via sperimentale su tutto il territorio italiano ove è presente il Corpo forestale dello Stato, ha come caratteristica principale l'operatività H24, ovvero la garanzia di piena attività 24 ore su 24 per qualsiasi intervento;

considerato:

che in provincia di Piacenza, a causa della cronica carenza di personale (attualmente l'organico del Corpo forestale dello Stato conta esclusivamente 23 elementi ripartiti fra il coordinamento provinciale e i sei comandi stazione di Castell'Arquato, Bettola, Bobbio, Ferriere, Pianello Val Tidone, San Lazzaro-Piacenza città), non è assolutamente possibile assicurare pienamente il servizio «1515» per cui il coordinamento provinciale ha optato per l'operatività di sole 12 ore giornaliere (dalla ore 07,50 alle ore 20,10), per di più affidando tali compiti a due sole pattuglie che dovrebbero vigilare su tutto il territorio piacentino;

che l'impegno dei forestali per il servizio 1515, sempre a causa della carenza di personale, penalizza a limita pesantemente l'attività del Corpo nei confronti dei normali compiti d'istituto programmati dai comandi stazione;

che l'orario di servizio destinato al 1515 non risponde in alcun modo a logiche di regolare controllo del territorio piacentino, in quanto la fascia diurna risulta essere la meno indicata per compiere le attività illegali che il Corpo forestale dello Stato deve contrastare;

che le due pattuglie del 1515, avendo operatività su tutto il vasto territorio piacentino, non possono avere in alcun modo pretese di «pronto intervento», sia per l'ampia superficie da controllare sia per la faticosità e la limitatezza dei mezzi che vengono messi a disposizione del servizio;

preso atto che per un corretto svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato nella provincia piacentina occorrerebbero maggiori risorse sia umane che tecnologiche unite ad una corretta organizzazione dei servizi,

si chiede di sapere:

per quale data sia prevista la conclusione della fase sperimentale del servizio 1515;

se il servizio 1515 venga svolto da tutti i coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato presenti nelle regioni a statuto ordinario;

per quali motivi in provincia di Piacenza il servizio 1515 venga svolto esclusivamente dal personale dei comandi stazione e mai dal personale del coordinamento;

quanti siano gli illeciti penali ed amministrativi accertati dal servizio 1515 a partire dalla sua istituzione ad oggi e se effettivamente questo servizio abbia portato ad un sensibile calo dei reati verificati dalle stazioni forestali impegnate in questi compiti;

quali provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare la cronica carenza di personale operante nella provincia di Piacenza ed in tutta l'Emilia-Romagna;

se il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato sia a conoscenza della situazione suesposta e se lo stesso si sia recato nella provincia di Piacenza a verificare la oggettiva condizione di difficoltà alla quale i forestali sono relegati.

(4-15723)

COLLA. – *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che le facoltà di medicina e chirurgia che gestiscono corsi di diploma universitario nell'area sanitaria hanno tutto predisposto per effettuare le sessioni di laurea per il conseguimento dei diplomi universitari suddetti;

che l'università di Parma, in particolare, ha previsto il diploma universitario di fisioterapia nei giorni 12, 13 e 14 luglio e il conseguente esame teorico-pratico nei giorni 29 e 30 giugno 1999;

che la circolare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica – Dipartimento per l'autonomia universitaria e degli studenti, ufficio settimo – datata 10 giugno 1999 e protocollata con il numero 1953, a firma del dottor Bernardo Franco, ricorda che il diritto di fissare tali date sarà esercitato dai Ministri in indirizzo di comune accordo;

che tale circolare si limita a enunciare il principio ma non provvede a comunicare, in concreto, a quale data si debba far riferimento, per quanto la disposizione relativa risalga al 1996;

che ne deriva una situazione di incertezza che non favorisce il fluire dell'attività formativa,

si chiede di sapere quali tempi e procedure siano state previste o si intenda adottare per comunicare, al più presto, la data per l'effettuazione degli esami finali dei corsi di diploma universitario nell'area sanitaria.

(4-15724)

MILIO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che nel 1996 Victoria Arthur, una donna del Ghana, si era presentata presso i coniugi Niciak, residenti a Montebello (Vicenza), accompagnata da un'amica che poco prima li aveva avvisati del suo arrivo con una telefonata, con suo figlio, Giovanni Duku, allora di due anni, chiedendo alla coppia che si occupasse del bambino;

che la coppia acconsentiva e otteneva l'affidamento consensuale del bambino per cinque mesi e l'idoneità è stata confermata per due volte nei due anni successivi;

che il bambino trascorreva tutti i fine settimana insieme alla madre naturale ma nel giugno 1997 aveva iniziato a manifestare segni di turbamento, soprattutto dopo aver trascorso il fine settimana con la madre;

che il bambino riferiva di aver subito molestie sessuali avvenute mentre si trovava con la madre naturale;

che sconvolti dalle rivelazioni i coniugi hanno parlato con la madre che negava i fatti e con gli assistenti sociali dell'USL che però li consigliavano di non fare niente e di lasciar correre;

che la madre, che nel frattempo era partita per l'Africa e, rientrando più tardi del previsto, aveva perso il lavoro, chiedeva sei milioni come condizione per poter tenere ancora in affidamento il bambino;

che nel luglio 1998 il bambino rivelava ancora di essere stato oggetto di attenzioni morbose da parte di uomini che frequentavano la casa della madre naturale e di aver assistito a rapporti sessuali e i coniugi Niciak chiedevano il consulto di una psicologa che confermava il fatto che Giovanni Duku era stato vittima di violenze sessuali;

che i coniugi Niciak si rivolgevano allora ai carabinieri che aprivano un'inchiesta mentre il tribunale dei minori vietava i rientri dalla madre naturale disponendo che gli incontri avvenissero in ambiente protetto;

che il 18 gennaio il tribunale dei minori disponeva l'allontanamento del bimbo per affidarlo ad un istituto dove poteva vedere solo la madre naturale motivando la decisione con la scarsa collaborazione da parte dei genitori affidatari;

che da allora i coniugi Niciak non hanno più visto il bambino,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti denunciati;

se non ritengano che, nel dubbio della violenza consumata a danno del bambino, sia inopportuno e molto grave da un punto di vista psicologico separarlo dalla famiglia affidataria;

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano prendere per verificare le vere ragioni che hanno indotto le persone e le autorità coinvolte nella vicenda a sottrarre il bambino alla famiglia affidataria;

quali provvedimenti intendano prendere per cancellare ogni ombra di dubbio sul fatto che il bambino abbia subito violenza sessuale;

quali provvedimenti intendano prendere nei confronti degli eventuali responsabili della vicenda ed infine quali provvedimenti intendano prendere nel solo interesse del bambino per garantirgli un ambiente sereno.

(4-15725)

CAMO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. – Premesso che il Ministero della sanità ha provveduto alla costituzione della commissione prevista dalla legge n. 347 del 1997, per la medicina omeopatica e antroposofica;

considerato che da più parti vengono sollevati seri dubbi sulla reale rappresentatività dei membri nominati nella suddetta commissione per come espressamente indicato dalla legge,

superando, in questa sede, ogni disquisizione sul concetto di omeopatia, l'interrogante chiede di conoscere:

i criteri, ed i relativi dati a sostegno, che hanno portato alla determinazione delle «associazioni più autorevoli e rappresentative» ai sensi del decreto-legge n. 185 del 1995, convertito dalla legge n. 347 del 1997;

qualora il parametro per operare la scelta sia stato quello di mettere insieme più associazioni, per l'assegnazione di un rappresentante (criterio per la verità molto opinabile) se si sia proceduto al relativo controllo ed alla eliminazione degli iscritti, contemporaneamente, a più associazioni;

qualora il parametro scelto sia stato solo quello degli iscritti, in che misura siano state rispettate le indicazioni dei punti 2, 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 23 febbraio 1996, del direttore del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci;

se i dati forniti da tutte le associazioni siano antecedenti alla data del 28 luglio 1998, termine ultimo di presentazione degli stessi per come, appunto, stabilito dalla circolare protocollo F800/AIC-13153 del 21 luglio 1998 del Ministero della sanità;

infine, in base a quali criteri sia stato inserito anche un rappresentante di una associazione di omotossicologia, non previsto in nessuna normativa.

Tutto allo scopo di evitare che un metodo di cura, appunto quello omeopatico, venga messo in crisi, proprio nella fase della sua maggiore diffusione, da scelte a dir poco discutibili e, comunque, non in linea con i principi fondamentali della omeopatia.

(4-15726)

WILDE. -Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia. -
Premesso:

che il giorno 2 luglio 1999 si terrà a Roma per conto della direzione dei DS una riunione sulla scienza spaziale in Italia a cui parteciperanno in qualità di scienziati e manager aderenti ai DS, oltre al professor De Iulio, presidente dell'ASI, il professor Piva e il professor Rizzato, entrambi componenti del consiglio d'amministrazione dell'ASI;

che quanto sopra è a conferma di quanto già esposto in precedenti atti di sindacato ispettivo parlamentare in cui si poneva in evidenza come il consiglio d'amministrazione dell'ASI recentemente insediato fosse stato nominato sulla base di una logica spartitoria; non è superfluo infatti rilevare come anche il terzo componente, professor Bernardini, oltre ad essere titolare di una società operante nel campo delle telecomunicazioni, sarebbe compreso nella quota spettante all'Udeur; l'altro componente invece l'ammiraglio Ascoli, rappresenterebbe sia pure informalmente secondo un'inveterata consuetudine il Ministero della difesa, in cui sembrerebbe che da molti anni esperti spaziali siano soltanto gli alti ufficiali della Marina militare;

che a quanto è dato sapere il nuovo direttore generale dell'ASI, ingegner Ravasio, che dovrebbe subentrare al dimissionario ingegner Scerch dal 24 luglio 1999, percepirà emolumenti ben 3 volte superiori a quelli dell'attuale direttore, nella misura di 250 milioni di lire annui più un imprecisato *bonus* discrezionale del presidente dell'ASI e del consiglio d'amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali garanzie a tutto il comparto spaziale possa dare un ente pubblico erogatore di cospicui finanziamenti dell'ordine di migliaia di miliardi di lire annui composto sulla base prioritaria della logica di spartizione;

se vi siano influenze dirette o indirette delle industrie del settore ed in particolare della Finmeccanica, gruppo aeronautico-spaziale, sulle scelte del consiglio d'amministrazione;

quali ragioni indurrebbero i vertici dell'ASI ad aumentare in modo rilevante gli emolumenti del direttore generale, sebbene i suoi poteri siano fortemente limitati dalla nuova legge rispetto a quelli previsti per il direttore generale nella superata legge n. 186 del 1988;

se il collegio dei revisori dei conti dell'ASI abbia mai segnalato alle autorità vigilanti i relevantissimi aumenti di spesa inerenti allo stipendio del direttore generale e alle consulenze esterne, tra le quali soltanto quella affidata al dottor Salerni per il programma di sviluppo organizzativo dell'ASI ammonta a 6 miliardi di lire annui.

(4-15727)

CURTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che già con precedenti atti ispettivi l'interrogante aveva sottoposto all'attenzione del Ministro il problema derivante dai disagi sopportati dall'utenza di San Pietro Vernotico (Brindisi) a causa dell'accorpamento della locale ex pretura alla sezione staccata del tribunale di Mesagne (Brindisi), in seguito all'istituzione del giudice unico;

che sempre con appositi atti ispettivi l'interrogante proponeva al Ministro in indirizzo la opportunità di accorpare la sezione di San Pietro Vernotico al tribunale di Brindisi, evitando così i gravissimi disagi richiamati;

che proprio in questi giorni è scoppiata l'exasperazione di moltissimi cittadini e professionisti di San Pietro Vernotico ai quali è preclusa qualsiasi opportunità di razionalizzazione delle proprie attività a causa, peraltro, di inadeguati sistemi di trasporto,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia giunto il momento di verificare l'adeguatezza della scelta operata in tema di accorpamento e se non si ritenga di dover apportare nel più breve tempo possibile i più idonei correttivi.

(4-15728)

CURTO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che già nel corso dell'anno 1997 la produzione agricola del pomodoro brindisino fu fortemente penalizzata dall'azione devastante di due virus: il CMV e il TSWV;

che pure quest'anno, pare che in varie zone della provincia di Brindisi siano presenti alcuni focolai di infezione che stanno preoccupando notevolmente gli agricoltori;

che la situazione risulta essere delicatissima in quanto la presenza di questi virus, demolendo il settore, determinerebbe l'acuirsi di una crisi strutturale del comparto agricolo della provincia di Brindisi;

che la questione risulta ancor più grave se solo si pensa che in alcune regioni del territorio nazionale la presenza dei richiamati virus ha comportato la scomparsa di tale coltura,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministero competente abbia assunto iniziative o studi tendenti a fronteggiare il fenomeno ed eventualmente quali siano le risultanze;

se corrisponda al vero la notizia secondo cui moltissimi agricoltori veneti siano stati risarciti dei danni subiti dai propri frutteti in conseguenza dell'azione di virus simili ai virus CMV e TSWV, ai sensi della legge n. 206 del 1997 e se non si ritenga di dover adottare uguali iniziative ed interventi anche per gli agricoltori della provincia di Brindisi.
(4-15729)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere quali siano i motivi per i quali i fondi teoricamente assegnati all'a Regione Puglia (100 miliardi) in virtù della delibera CIPE n. 65 del 21 aprile 1999, e «destinati ad interventi coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della situazione di emergenza in atto nel territorio pugliese», non siano stati materialmente erogati, con conseguenze devastanti sulla programmazione economica della regione.
(4-15730)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

le valutazioni riguardo al cosiddetto «Millennium bug» che, secondo una scuola di pensiero propria di esperti del settore, potrebbe determinare un *tilt* informatico nei sistemi militari delle superpotenze mondiali che potrebbe far sfuggire anche il controllo dei missili intercontinentali a testata nucleare;

le valutazioni riguardo ad un'altra ipotesi, pure essa importante, quale quella di una eventuale cancellazione dei dati di archivio di contabilità aziendale e ministeriale.
(4-15731)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nei giorni scorsi gli organi d'informazione hanno dato notizia del ritrovamento di scorte di amianto che per anni erano state sotterrate nel terreno di una fabbrica di Castellammare di Stabia (Napoli), con potenziale inquinamento delle falde acquifere;

che quanto premesso rende ancor più necessario un sollecito esame della materia relativa all'amianto attualmente all'esame della Commissione lavoro del Senato;

che anche l'approvazione del nuovo testo in materia di amianto non potrà però fare emergere le palesi violazioni della legge n. 257 del 1992, soprattutto in rapporto alla dismissione di tale materiale, nonché alla bonifica dei siti interessati;

anche in considerazione del fatto che le regioni avrebbero dovuto «mappare» l'eventuale presenza di amianto tramite i propri organi periferici,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per costringere le regioni inadempienti alla puntuale osservanza delle leggi in materia e se non si ritenga di dover monitorare tutte quelle imprese che abbiano usufruito di contributi pubblici, al fine di verificare eventuali anomalie che non potrebbero che essere perseguite.

(4-15732)

MONTELEONE. – *Ai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e per le politiche agricole.*

– Premesso:

che a seguito dei gravi ed inquietanti episodi tossico-infettivi alimentari recentemente verificatisi in Europa (diossina, PCB, Coca Cola, oltre al problema della «mucca pazza» ed alla sicurezza degli alimenti transgenici) che dimostrano una evidente non idoneità sia delle politiche che dei sistemi di sicurezza e prevenzione imputabile a molti paesi autorevoli rappresentanti di questa maggioranza e di questo Governo non hanno esitato a raccomandare – nella fase critica dell'emergenza – il consumo di carni e prodotti alimentari nostrani soprattutto di derivazione artigianale, sicuramente esenti dall'impiego di materie prime (latte, uova, carni, eccetera) di provenienza estera potenzialmente contaminate;

considerato che il problema della sicurezza alimentare è molto sentito e suscita sensati allarmismi presso ogni produttore e consumatore italiano,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, alla luce di tali recenti episodi, intendano paradossalmente continuare a perseguire la via che porta alla ormai piena applicazione del decreto legislativo n. 155 del 1997 che, secondo i segnali e le analisi giunte da diverse autorevoli parti, se non modificato, porterà alla totale distruzione proprio di quel tessuto economico e produttivo costituito dalle piccole e medie imprese operanti in difesa di quel patrimonio agroalimentare e di quella genuinità enogastronomica tanto apprezzate;

se conseguentemente non si ritenga ragionevole almeno una proroga nei tempi di applicazione del decreto legislativo n. 155 del 1997, anche per permettere l'ulteriore approfondimento delle problematiche riguardanti la sicurezza alimentare nelle opportune sedi istituzionali di Camera e Senato, dove sono in attesa di discussione importanti disegni di legge in materia;

se infine i Ministri in indirizzo intendano adottare ulteriori provvedimenti e, in caso affermativo, quali, alla luce di quanto sopra esposto, soprattutto in materia di prevenzione sanitaria e sicurezza alimentare, nell'ottica di una effettiva riduzione dei rischi per la salute della popolazione.

(4-15733)

MONTELEONE. – *Ai Ministri per le politiche agricole e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel dicembre 1998 il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto si rivolgeva all'Ente irrigazione con sede a Bari, e, per conoscenza, al presidente della giunta regionale, all'assessore all'agricoltura e alle foreste, al Ministero dei lavori pubblici, al Provveditorato regionale per le opere pubbliche ed al Ministero delle risorse agricole, forestali ed ambientali, a proposito di una richiesta di incremento delle portate «di punta» derivate dall'adduttore del fiume Sinni;

considerato:

che nel corso del 1998 si sono verificati nel comprensorio consortile numerose disfunzioni del servizio irriguo connesse alla impossibilità di poter disporre nel periodo di punta, e cioè durante l'estate, della portata massima derivabile dalla condotta adduttrice del complesso Sinni in favore del suddetto consorzio, pari a 12,38 mc/sec;

che appariva, ed appare oggi ancor di più, inderogabile la necessità di aumentare, durante l'estate, la portata massima complessiva derivabile dalle prese a servizio del territorio consortile, anche e soprattutto a causa della ridotta capacità di trasporto della canna principale, prevista in 18,50 mc/sec, della contemporanea presenza di più utilizzatori dalle analoghe esigenze nello stesso periodo (EAAP, Consorzio Stornara e Tara, Ferro e Sparviero) nonché della messa in esercizio di nuovi impianti irrigui;

che nel corso del 1999 sono state o saranno messe in esercizio altre reti irrigue che comporteranno una ulteriore derivazione di acqua, mentre sarebbe stato necessario verificare la possibilità di fornire acqua all'EAAP anche da altri schemi idrici gestiti dall'Ente irrigazione, soprattutto nel periodo di punta;

constatato:

che nella seconda parte dell'anno 1998 si sono verificate numerose agitazioni degli operatori agricoli di alcune zone; eclatante per partecipazione ed impegno è stata quella di recente avvenuta nella sala consiliare del comune di Montalbano Jonico, alla presenza di imprenditori, sindacati, forze politiche e l'Ente irrigazione pugliese e del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto a causa della ridotta capacità di trasporto della canna con una conseguente insufficienza di flusso idrico, e ciò nonostante la predisposizione di una turnazione nella distribuzione dell'acqua;

che l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia ha fatto presente che ogni incremento di portata nell'acquedotto del Sinni rimane legato alla possibilità di poter disporre della seconda canna;

che le manutenzioni da farsi all'interno dell'adduttore per migliorarne la funzionalità rimangono condizionate dalla possibilità di mettere all'asciutto le tubazioni e quindi dalla presenza di un vettore alternativo;

che l'interscambio della risorsa idrica a fini potabili potrà essere ipotizzato solo a far data dalla fine dell'anno 2000, poiché solo a quell'epoca si ritiene di poter attivare la piena funzionalità dell'invaso del Pertusillo;

atteso:

che in questi giorni si è già avuto modo di constatare che, purtroppo, le portate ad uso irriguo in favore del Consorzio in oggetto si stanno rivelando insufficienti, tanto che molti dei consorziati richiedono anche i danni per l'inadeguatezza del servizio prestato;

che è evidente che la situazione sta divenendo gradualmente ma inesorabilmente impossibile da sopportare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della suesposta situazione dell'adduttore del Sinni;

se non ritengano di poter e dover intervenire nei modi che riteranno più consoni ed efficaci per ovviare, infine, ad una situazione che rischia di mettere seriamente a repentaglio tutto il bacino di utenza idrica del Metapontino, con serie ripercussioni sulla popolazione e sulla produzione agricola della zona.

(4-15734)

MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il borgo di Metaponto (Matera), nonostante conti più di 1.800 residenti, non gode della presenza di un medico di base;

che alcuni medici avrebbero dato la propria disponibilità all'apertura di un ambulatorio;

che risulta impossibile che il solo servizio di guardia medica estiva possa gestire le svariate esigenze sanitarie;

che il suddetto borgo risulta essere gravato da altre evidenti carenze quali la necessaria presenza dei vigili urbani, poveri di organico, e la scarsa efficienza della delegazione comunale, che si trova già in piena emergenza estiva, periodo che prevede come minimo il triplicarsi della popolazione;

considerato:

che gli abitanti del luogo hanno protestato più volte, l'ultima innanzi la prefettura di Matera in piazza Vittorio Veneto, per la mancanza di un ambulatorio e quindi la necessità di un presidio medico appare sempre più impellente;

che funzionari della prefettura di Matera avrebbero fornito precise assicurazioni affermando che «anche se in via provvisoria, la carenza sarà colmata. Fra qualche mese il problema sarà definitivamente risolto.»;

si chiede di sapere se il Ministro della sanità, pur non essendo direttamente competente in un problema di ambito regionale, ma in virtù dei poteri sostitutivi che gli sono concessi, sia a conoscenza della caren-

za di un presidio di medicina di base nel borgo di Metaponto e se possa intervenire, nei modi che riterrà più opportuni, per ovviare alla situazione in esame.

(4-15735)

MONTELEONE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che recentemente è apparsa la notizia secondo la quale durante il mese di luglio il gruppo Ansaldo-Breda illustrerà a Matera i propri programmi che prevederebbero anche la cessione di alcune sue parti, tra cui alcuni presidi industriali lucani, come la Ferrosud;

considerato:

che le maestranze lucane non hanno siglato l'accordo che prevederebbe, tra l'altro, l'uscita dal ciclo produttivo di circa 500 unità lavorative;

che in Lucania gli esuberi ammonterebbero a 61 lavoratori nella Ferrosud e 20 lavoratori di Tito;

che non appare chiaro se la Ferrosud verrà ceduta al privato completamente o solo in parte,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'industria sia a conoscenza della intenzione di vendita da parte della Ansaldo-Breda così come è stata riportata dallo scrivente:

se il Ministro intenda attivarsi affinché siano rassicurate le maestranze, le quali, nell'ambito della trattativa in oggetto temono che non siano rispettati i livelli occupazionali e produttivi attualmente esistenti.

(4-15736)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

3-02946, del senatore Monteleone, sulla soppressione del presidio di polizia ferroviaria di Metaponto (Matera);

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02944, del senatore Monteleone, sulla retrocessione di carriera di alcuni dipendenti del comune di Bernalda (Matera);

3-02945, del senatore Monteleone, sulla protesta degli addetti ai lavori socialmente utili nel territorio materano.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00412, dei senatori Salvato ed altri.

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 633ª seduta, del 17 giugno 1999, *Allegato B*, a pagina 55, sotto il titolo: «Errata corrige», alla penultima riga dell'ultimo capoverso, sopprimere le parole: «della Giunta per gli affari delle Comunità europee».